

XIX legislatura

A.S. 1337:

**"Conversione in legge del decreto-legge
27 dicembre 2024, n. 202, recante
disposizioni urgenti in materia di
termini normativi"**

Gennaio 2025
n. 217



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1337: "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi"». NL217, gennaio 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1, comma 1 (<i>Validità delle autorizzazioni alle assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato</i>).....	1
Articolo 1, comma 2 (<i>Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni</i>).....	2
Articolo 1, comma 3 (<i>Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni</i>).....	3
Articolo 1, comma 4 (<i>Personale dell'Avvocatura dello Stato</i>).....	4
Articolo 1, commi 5 e 6 (<i>Proroga di termini delle misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa</i>).....	5
Articolo 1, commi 7 e 8 (<i>Proroga termini delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia</i>).....	6
Articolo 1, comma 9 (<i>Responsabilità erariale</i>).....	7
Articolo 1, comma 10 (<i>Attività del Commissario straordinario per il G7</i>).....	8
Articolo 2, commi 1-3 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa</i>).....	8
Articolo 2, comma 4 (<i>Graduatorie di alcuni concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	11
Articolo 2, comma 5 (<i>Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (lettera a); Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19 (lettera b)</i>).....	12
Articolo 2, comma 6 (<i>Dotazione sperimentale delle armi ad impulso elettrico pure al personale dei corpi e servizi di polizia locale dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti</i>).....	14
Articolo 3, comma 1 (<i>Proroga dei termini per la registrazione presso il Registro nazionale aiuti di Stato</i>).....	14
Articolo 3, comma 2 (<i>Proroga del regime di sospensione di responsabilità per l'inadempimento di obblighi di registrazione degli aiuti di Stato</i>).....	15
Articolo 3, comma 3 (<i>Proroga di termini in materia di trasferimenti della proprietà di talune categorie di immobili in gestione all'Agenzia del demanio</i>).....	16
Articolo 3, commi 4 e 5 (<i>Proroga di termini in materia di locazioni passive e in favore della società AMCO</i>).....	17
Articolo 3, comma 6 (<i>Proroga di termini in materia economica e finanziaria</i>).....	20
Articolo 3, comma 7 (<i>Proroga di termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche</i>).....	20
Articolo 3, comma 8 (<i>Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi</i>).....	21
Articolo 3, comma 9 (<i>Proroga di termini in materia economica e finanziaria</i>).....	22
Articolo 3, comma 10 (<i>Proroga del regime di esenzione IVA per le imprese del cd. "Terzo Settore"</i>).....	22
Articolo 3, commi 11-13 (<i>Proroga di termini in materia economica e finanziaria</i>).....	23
Articolo 3, comma 14 (<i>Proroga di termini in materia economica e finanziaria</i>).....	25
Articolo 4, commi 1-10 e 12 (<i>Disposizioni concernenti termini in materia di salute</i>).....	26

Articolo 4, comma 11 (<i>Proroghe in materia di misure per l'abbattimento delle liste d'attesa</i>).....	33
Articolo 5, comma 1 (<i>Requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratico</i>)	37
Articolo 5, commi 2 e 3 (<i>Incarichi dirigenti tecnici</i>)	38
Articolo 5, comma 4 (<i>Équipe formative territoriali e docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche</i>)	39
Articolo 6, comma 1 (<i>Disponibilità delle Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale</i>)	41
Articolo 6, commi 2-4 (<i>Durata e incardinamento della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016</i>)	41
Articolo 7 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>).....	43
Articolo 8 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	46
Articolo 9, commi 1 e 5 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa</i>)	50
Articolo 9, commi 2-4 (<i>Digitalizzazione processi penali militari e associazioni professionali a carattere sindacale tra militari</i>)	54
Articolo 10, commi 1 e 2 (<i>Tirocinio dei magistrati</i>)	56
Articolo 10, comma 3 (<i>Proroga di termini in materia di esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia</i>)	59
Articolo 10, commi 4-6 (<i>Rispristino sezioni distaccate insulari</i>)	60
Articolo 10, comma 7 (<i>Intercettazioni mediante infrastrutture digitali interdistrettuali</i>) ...	63
Articolo 10, comma 8 (<i>Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia</i>).....	64
Articolo 11 (<i>Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	66
Articolo 12 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>)	67
Articolo 13 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>).....	68
Articolo 14, comma 1 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo</i>).....	69
Articolo 14, comma 2 (<i>Proroga semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali</i>)	70
Articolo 14, comma 3 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo</i>).....	71
Articolo 15 (<i>Proroga di termini in materia di sport</i>)	71
Articolo 16 (<i>Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni</i>).....	73
Articolo 17 (<i>Proroga di termini in materia di editoria</i>).....	74
Articolo 18 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza</i>).....	75

Articolo 19 (<i>Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura</i>).....	76
Articolo 20 (<i>Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea</i>)	77
Articolo 21, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni in materia di certificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea</i>)	81
Articolo 21, comma 3 (<i>Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni</i>)	83
Articolo 21, commi 4 e 5 (<i>Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza</i>)	83

Articolo 1, comma 1

(Validità delle autorizzazioni alle assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato)

La disposizione disciplina, in via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, da autorizzare, ai sensi della normativa vigente, con apposito Dpcm. A tal fine, novella l'articolo 35, comma 4, del T.U.P.I. disponendo, in primo luogo, che, a decorrere dal 2025, le predette facoltà assunzionali autorizzate con DPCM abbiano una validità non superiore a tre anni, non prorogabili alla scadenza. La norma reca altresì una disciplina transitoria, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine, dichiarato non ulteriormente prorogabile, entro il quale possono essere esercitate le suddette facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, in scadenza alla data del 31 dicembre 2024.

La RT evidenzia che la disposizione, mediante la modifica dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che, a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali esercitabili sulla base del *turn over* e da autorizzare con d.P.C.M. previsto dal medesimo articolo 35, comma 4, abbiano una validità non superiore ai tre anni.

Inoltre, rileva che al fine di salvaguardare le facoltà assunzionali pregresse non ancora esercitate (se già autorizzate con il d.P.C.M.) o esercitabili (se da autorizzare con il d.P.C.M.) alla data del 31 dicembre 2024, il medesimo comma 1 dispone il differimento di tale termine al 31 dicembre 2025 (non ulteriormente prorogabile).

Conclude assicurando che la disposizione, limitandosi a disciplinare il periodo (transitorio e a regime) entro cui possono essere esercitate le facoltà assunzionali *da turn over* disponibili a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT in merito al tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni e rilevando che la proroga al dicembre 2025 dell'utilizzo delle residue facoltà assunzionali delle Amministrazioni pubbliche già disponibili al 31 dicembre 2024 determina effetti comunque già ascritti nell'ambito dei tendenziali di spesa previsti dalla legislazione vigente¹, non ci sono osservazioni.

¹ A tale proposito, sulla neutralità della disposizione transitoria relativa all'apposizione del termine del 31 dicembre 2025 entro cui dovranno essere esercitate le facoltà assunzionali da *turn over* già disponibili a legislazione vigente al 31 dicembre 2024, si rinvia alle rassicurazioni già fornite in merito alla neutralità dell'articolo 4, comma 5, del DL n. 56/2019 che elevava da tre a cinque anni il cumulo delle risorse inerenti alle annualità pregresse impiegabili per il *turn over*. Cfr. XVIII Legislatura, RT annessa all'A.S. 920, pagina 18; Nota di lettura n. 49/2018, pagina 11 e seguenti.

Articolo 1, comma 2
(Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale:

- la lettera *a*), novellando il comma 10-*bis*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevede che, in deroga ai termini di prescrizione ordinari², per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni, sia differito di un anno (al 31 dicembre 2025) il termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi di cui al medesimo comma 10-*bis*. Inoltre estende dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine finale del periodo di competenza cui afferiscono gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i quali sono sospesi i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995;
- la lettera *b*), novellando il comma 10-*ter*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, opera il medesimo differimento al 31 dicembre 2025 rispetto agli obblighi contributivi appena citati.

La RT afferma che lo scopo delle disposizioni è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori.

Le disposizioni non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

² Si fa presente che il comma 9 dell'articolo 3 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

- a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 103 del 1991, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Il successivo comma 10 stabilisce che i predetti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente e che, agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge n. 463 del 1983, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che alle precedenti, analoghe proroghe non erano stati ascritti effetti e che, in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro è tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. In altri termini – come chiarito dalla Rel. III. – il mancato assolvimento degli adempimenti obbligatori da parte dei datori di lavoro nei confronti dell'INPS, sia di natura dichiarativa (flussi Uniemens), sia di natura contributiva (versamenti), decorso il termine di prescrizione quinquennale, comporta, per gli stessi datori, l'onere della costituzione di una rendita vitalizia per i periodi di servizio utile, non associati al dovuto contributivo.

Articolo 1, comma 3
(Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 3, novellando l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000 (l'articolo 116 della legge n. 388 del 2000 prevede, a carico dei datori di lavoro, il versamento di una sanzione civile nel caso di mancato o tardivo pagamento di contributi e premi alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero nel caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta (comma 8), con maturazione, qualora sia stato raggiunto il tetto massimo delle predette sanzioni civili senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, degli interessi sul debito contributivo nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del DPR n. 602 del 1973 (comma 9)), in materia di sanzioni e interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.

La RT afferma che la disposizione consente di allineare temporalmente il regime di transitoria deroga alle disposizioni su sanzioni ed interessi con quella della sospensione dei termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fissata, a normativa vigente, al 31 dicembre 2024.

La disposizione non determina oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, prevede che i versamenti già effettuati a titolo di sanzioni non diano luogo a rimborso a favore dell'amministrazione versante.

La Rel. III. ricorda che l'efficacia della norma sull'ambito di applicabilità temporale del descritto regime sanzionatorio è già stata sospesa due volte nel corso degli ultimi

anni. Da ultimo, l'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215 del 2023 (c.d. Milleproroghe) ha prorogato il termine in parola dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Tuttavia, tale sospensione non si è rivelata sufficiente, atteso che le operazioni di verifica delle posizioni contributive, data la mole e la complessità, richiedono ancora tempistiche lunghe.

Pertanto, lo scopo della proroga è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di proseguire fino al 31 dicembre 2025 le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia per i trattamenti di fine servizio/rapporto, evitando di incorrere nelle sanzioni civili previste in caso di mancato, tardivo o inesatto pagamento di contributi e premi alle gestioni previdenziali e assistenziali.

La proroga in esame si rende necessaria per l'allineamento con la contestuale disposizione di proroga per il medesimo periodo (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025) della sospensione dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previsti dai commi 10-*bis* e 10-*ter* della legge n. 335 del 1995.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che alle analoghe, precedenti proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 1, comma 4 ***(Personale dell'Avvocatura dello Stato)***

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza dover ricevere, quindi, il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento previsto dall'articolo 6, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito nella legge n. 799 del 2022). A tal fine, si novella l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

La RT assicura che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per i rimborsi del personale comandato è già presente nel bilancio dell'Avvocatura un capitolo a tale fine dedicato (capitolo 4441) la cui dotazione finanziaria a legislazione vigente è congrua per far fronte a tale esigenza.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo considerazioni già formulate in occasione della precedente proroga³ e considerato che l'applicazione della disposizione è comunque prevista nell'ambito delle sole risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente nel bilancio dell'Avvocatura dello Stato e che la RT ribadisce la congruità di tali risorse, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, commi 5 e 6

(Proroga di termini delle misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

Il comma 5 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa:

- la lettera a), novellando il comma 1, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine finale per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero;
- la lettera b), novellando il comma 2, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di durata dell'incarico del Commissario straordinario.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La RT ricorda che il comma 5 del citato articolo 42-*bis* prevede che «Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze». Ricorda altresì che il comma 2 dell'articolo 42-*bis* stabilisce che l'incarico del Commissario straordinario è a titolo gratuito.

Per quanto riguarda la struttura di supporto alle attività del Commissario, prevista dal comma 5-*bis*, dell'articolo 42-*bis*, la stessa è costituita da un contingente massimo di cinque unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Trattandosi esclusivamente di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, posto in una struttura di supporto al Commissario di governo, si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui gli oneri del personale comandato o fuori ruolo restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

³ Nota di lettura n. 129, pagina 26.

Oltre al predetto personale, possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario e comunque non è superiore a 48.000 euro annui.

Agli oneri relativi ai suddetti esperti o consulenti e a quelli relativi alle spese di missione del personale della struttura, complessivamente quantificabili in 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
5	Nomina di due esperti o consulenti a supporto della struttura del Commissario straordinario, in merito alla progettazione e alla realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa	S	C		0,1					0,1					0,1		
6	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,1					-0,1					-0,1		

Al riguardo, posto che si posticipa il termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa, andrebbe escluso che si determinino effetti sui saldi in relazione ai pagamenti da effettuare differenti da quelli già scontati a legislazione vigente.

Articolo 1, commi 7 e 8

(Proroga termini delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia)

Il comma 7 proroga anche per l'anno 2025 le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. Si ricorda che per le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono destinati due esperti o consulenti cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Il comma 8 provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT afferma che la norma risponde all'esigenza di garantire continuità, per l'anno 2025, alle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica di cui all'art. 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, che sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del

Consiglio dei ministri. Per la copertura dei nuovi oneri derivanti dalla disposizione, quantificabili in 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
7	Spesa per esperti o consulenti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia crisi idrica, di cui all'art. 1, c. 10, del D.L. 39/2023	S	C		0,2				0,2					0,2			
8	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,2				-0,2					-0,2			

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, posto che l'onere per il ricorso ai consulenti ed esperti da parte della Cabina di regia, appare circoscritto da specifici limiti massimi di spesa e che lo stesso onere per l'anno 2025 risulta in linea con quello del 2024, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risultano le necessarie disponibilità del Fondo per esigenze indifferibili per l'anno 2025, nulla da osservare.

Articolo 1, comma 9 (Responsabilità erariale)

La norma dispone la proroga per quattro mesi – dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 -della disposizione del decreto-legge n. 76/2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave. A tal fine, si aggiorna l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

La RT evidenzia che la disposizione proroga il regime della responsabilità erariale limitata ai casi di dolo.

Assicura che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo considerazioni formulate a suo tempo, in relazione alla precedente proroga al 31 dicembre 2024⁴, convenendo con la RT in merito al carattere essenzialmente ordinamentale della proroga, non si hanno particolari osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 10
(Attività del Commissario straordinario per il G7)

La disposizione proroga al primo semestre 2025 la gestione commissariale del G7 al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità. A tal fine, stabilisce che il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, prosegua le proprie attività fino al 30 giugno 2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È altresì espressamente confermato che al Commissario non spetta alcun compenso per le attività di cui al presente comma.

La RT conferma che la norma dispone la proroga al 30 giugno 2025 delle attività del Commissario per le attività del G7 di cui al decreto-legge n. 5 del 2024, volte a terminare i collaudi e chiudere le rendicontazioni finali. Considerata la previsione secondo cui tali attività sono svolte senza compenso, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che la proroga del termine della gestione commissariale non determini nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica rispetto alla autorizzazione di spesa a suo tempo prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 5/2024⁵ e considerato che nessun compenso aggiuntivo è espressamente previsto in favore del Commissario straordinario, nulla da osservare.

Articolo 2, commi 1-3
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa)

Il **comma 1** apporta al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 le seguenti modificazioni:

- a) dispone la proroga al 30 giugno 2025 del termine di applicazione delle disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato;
- b) dispone la proroga a tutto il 2025 della disapplicazione (vigente nell'arco temporale 2018-2024) dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.

⁴ Nota di lettura n. 129, pagina 99.

⁵ Cfr. RT annessa all'A.C. 1658 e Nota di lettura n. 162, pagina 2.

Secondo la previsione del decreto legislativo n. 95 del 2017, l'attuazione mediante accordo sindacale delle aree negoziali avrebbe dovuto realizzarsi nei limiti della quota parte di risorse destinata alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tale rivalutazione avrebbe seguito l'adeguamento di diritto, annualmente, in ragione degli incrementi medi calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive (ivi compresa l'indennità integrativa speciale) utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

Il comma 2 prevede che i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea in quanto sfollati dall'Ucraina, possano essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026. Si prevede che i permessi di soggiorno rilasciati ai titolari della protezione temporanea provenienti dall'Ucraina perdano efficacia e siano revocati, anche prima della scadenza, qualora il Consiglio dell'Unione europea assuma la decisione della cessazione della protezione temporanea. Le previsioni del comma ricalcano quelle recate dall'articolo 1, comma 395, della legge n. 213 del 2023 (in quel caso con riferimento ai permessi in scadenza al 31 dicembre 2023, prorogati allora al 31 dicembre 2024).

Il comma 3 aggiunge che, in caso di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a titolare della protezione temporanea proveniente dall'Ucraina, il permesso possa essere convertito per lavoro, per l'attività effettivamente svolta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), vale a dire il versamento del contributo richiesto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno (il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno). La previsione posta dal comma ricalca quella recata dall'articolo 1, comma 396, della legge n. 213 del 2023 (in quel caso con riferimento ai permessi in scadenza al 31 dicembre 2023, prorogati allora al 31 dicembre 2024).

La RT evidenzia sul comma 1, lettera a), concernente il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato, che essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) prevede la proroga fino al 2025 del periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate previsto dall'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017, ai cui sensi si provvede all'attuazione degli accordi sindacali afferenti ai predetti dirigenti nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio destinato al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile.

Rileva che in assenza di interventi di proroga, il suddetto meccanismo troverebbe applicazione a far data dall'anno 2025; nondimeno, segnala che sono da tempo in corso riflessioni circa l'opportunità di introdurre disposizioni finalizzate alla modifica del meccanismo di finanziamento in questione, prevedendo, in via generale, che i trattamenti accessori e gli istituti normativi relativi al personale dirigente del Comparto Sicurezza e Difesa siano finanziati in modo analogo a quanto previsto per il restante personale.

Pertanto, conclude che nelle more dell'elaborazione di tale intervento normativo, si rende necessaria una proroga della disapplicazione delle modalità di finanziamento della

citata area negoziale attualmente previste dall'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017.

A tale proposito, tenuto conto che le risorse previste dall'articolo 1, comma 355, della legge n. 213 del 2023, pari a 18 milioni di euro a decorrere dal 2024, sono considerate dalle amministrazioni coinvolte sufficienti per l'attuazione dell'area negoziale dirigenziale con riferimento al triennio 2024-2026 e coerenti con gli importi stanziati nei trienni precedenti (2018-2020 e 2021-2023), assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sui commi 2 e 3 rileva che le norme consentono il rinnovo, fino al 4 marzo 2026, dei permessi di soggiorno, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, per il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina

Evidenzia che per gli aspetti di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, le suindicate disposizioni sono immediatamente applicabili a cura delle questure della Repubblica nell'ambito delle attività d'istituto di competenza, senza ulteriori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

In via generale, con riguardo ai costi connessi all'emissione del permesso di soggiorno elettronico, sottolinea che gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7-*vicies-ter* e -*quater* della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

Nel caso di permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al comma 2, rilasciato in formato elettronico, fa presente che lo stesso è concesso allo straniero a titolo gratuito e con oneri a carico dell'erario.

Tuttavia, rileva che le disposizioni in parola si applicano a un ristretto bacino di utenza stimabile in circa 166.000 persone sulla base dei dati detenuti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno relativi ai titoli di soggiorno rilasciati per tali motivazioni.

Pertanto, conclude che considerata l'esiguità della platea, agli adempimenti di cui al comma 2 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Diversamente, nelle ipotesi di conversione per motivi di lavoro del permesso di soggiorno (comma 3), i costi relativi all'emissione del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro vengono posti a carico dell'utente – sulla base della vigente disciplina di carattere generale – e si applicano le norme in tema di versamento di un contributo, previste dall'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si conferma, pertanto, l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non riporta valori.

Al riguardo, sulla proroga di cui alla lettera a) del comma 1, alla luce dell'assicurazione da parte della RT circa il carattere ordinamentale della disposizione prorogata, confermato dalla precedente proroga⁶, per cui non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Quanto alla lettera b) del comma 1, considerati gli elementi forniti dalla RT in merito all'adeguatezza delle risorse previste dalla legge di bilancio 2024, pari a 18 milioni di euro a decorrere da tale anno, da considerarsi per le amministrazioni coinvolte sufficienti ai fini dell'attuazione dell'area negoziale dirigenziale con riferimento al triennio 2024-2026 e coerenti con gli importi stanziati nei trienni precedenti (2018-2020 e 2021-2023), per cui non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

Sui commi 2 e 3, si prende atto degli elementi forniti dalla RT e dell'affermazione secondo cui, per gli aspetti di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, le disposizioni in esame sono immediatamente applicabili dalle questure della Repubblica senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 2 in particolare, riguardo agli elementi di sintesi relativi ai costi connessi all'emissione e alla manutenzione del permesso di soggiorno elettronico, posto che è già stabilito dalla normativa vigente che, in caso di permesso per protezione temporanea, il rilascio avvenga con oneri a carico dell'erario, andrebbero comunque forniti elementi di conferma sul grado di prudenzialità dei dati relativi alla platea stimata dalla RT (166.000 persone) nonché in merito al previsto costo unitario di tali documenti da rapportare alle risorse disponibili per farvi fronte.

Riguardo al comma 3 e alle relative ipotesi di conversione per motivi di lavoro del permesso di soggiorno, considerato che – come sottolineata dalla RT – i costi relativi all'emissione del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro vengono posti a carico dell'utente ai sensi della normativa vigente, nulla da osservare.

Articolo 2, comma 4

(Graduatorie di alcuni concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2025 della validità di graduatorie approvate nel corso del 2023 di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella qualifica di vigile del fuoco o di vice direttore tecnico-scientifico (negli ambiti professionali di biologia, chimica o psicologia).

⁶ RT di passaggio annessa all'A.C. 888, pagina 21.

La RT evidenzia che la norma (facoltà assunzionali per diverse qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) si rende necessaria per assicurare anche nell'anno 2025 le facoltà assunzionali in diverse qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non riporta valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 5

(Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (lettera a); Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19 (lettera b))

La disposizione apporta al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, le seguenti modificazioni:

- a) dispone la proroga al 30 giugno 2025 della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019;
- b) estende al 30 aprile 2025 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, che, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, costituito presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

La RT rileva sulla lettera a), concernente la proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla lettera b) evidenzia che la norma è volta a conservare fino al 30 aprile 2025, sul capitolo 2972 "Fondo destinato alla concessione di contributi economici in favore dei familiari di personale delle forze di polizia e del personale dei vigili del fuoco, deceduto in quanto impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", i fondi necessari per la corresponsione del contributo ai beneficiari, per i quali si è in attesa della conclusione del procedimento amministrativo.

Rileva che alla copertura dei relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2025, si provvede attingendo alle somme presenti sul fondo di cui all'art. 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che presenta la necessaria disponibilità.

Conclude evidenziando che l'utilizzo delle risorse impiegate a copertura non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità a cui il fondo risulta destinato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto						
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027			
5	b)	Utilizzo delle risorse relative al contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 2, c. 4, del D.L. 228/2021	S	C															
		Riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'art. 2, c.6- <i>sexies</i> , del D.L. 225/2010	S	C		-0,3													

Al riguardo, per i profili di quantificazione della proroga indicata dalla lettera a), in considerazione del carattere ordinamentale della disposizione, confermata anche dalla precedente norma di proroga⁷, non ci sono osservazioni.

Anche sulla lettera b), segnalando che la norma è già stata oggetto di proroga per il 2023 e per il 2024, si fa rinvio alle considerazioni già formulate a suo tempo⁸.

Per i profili di quantificazione degli oneri relativi alla proroga per il 2025, si prende atto di quanto asserito dalla RT, nonostante non siano stati forniti i dati sottostanti alla stima.

Riguardo ai profili di copertura, posto che la RT assicura che il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso presenta la necessaria disponibilità finanziaria per il 2025, andrebbero comunque fornite rassicurazioni sulla congruità delle rimanenti risorse del Fondo a fronte dei fabbisogni attesi per il medesimo anno.

⁷ Nota di lettura n. 129, pagina 34.

⁸ Nota di lettura n. 129, pagina 35-36.

Articolo 2, comma 6

(Dotazione sperimentale delle armi ad impulso elettrico pure al personale dei corpi e servizi di polizia locale dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti)

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui anche i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono avviare la sperimentazione semestrale dell'uso di armi ad impulsi elettrici (cd. *taser*) da parte delle Polizie municipali.

La RT evidenzia che la norma si limita a prolungare l'arco temporale di riferimento per la possibile dotazione sperimentale e l'eventuale assegnazione effettiva delle armi ad impulso elettrico al personale dei corpi e servizi di polizia locale dei comuni con popolazione censita inferiore a 20.000 abitanti. La disposizione non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, da un lato, la platea astratta dei soggetti pubblici interessati da siffatta previsione è la medesima e la procedura sperimentale e la dotazione resta facoltativa, e, dall'altro, mantiene vigenza il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 113 del 2018, a mente del quale i comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla ripetuta sperimentazione e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, atteso il carattere facoltativo dalla norma prorogata e che per essa è prevista una apposita clausola di invarianza finanziaria, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, comma 1

(Proroga dei termini per la registrazione presso il Registro nazionale aiuti di Stato)

Il comma 1, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, dispone che la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738, e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia effettuata entro il 30 novembre 2025.

La RT afferma che la norma proroga al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). La RT, in coerenza con le precedenti disposizioni di proroga e considerato il carattere procedurale della disposizione, non ascrive effetti di natura finanziaria.

La Rel.III. aggiunge che la proroga fa riferimento alle misure straordinarie sull'IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 per consentire ai comuni di alimentare correttamente il registro, anche in considerazione dei tempi di verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell'imposta gravante sui soggetti passivi

che hanno beneficiato delle suddette misure di aiuto. Ed invero, occorre evidenziare che il periodo di tempo previsto dalla legge per l'accertamento delle entrate degli enti locali supera il periodo invece concesso per la registrazione, e questo potrebbe comportare, quindi, che alcune misure potrebbero non essere state registrate tempestivamente, proprio perché accertate successivamente alla scadenza programmata per la registrazione sul RNA.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che alle precedenti disposizioni di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari e considerato il carattere procedurale della disposizione, così come affermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 2

(Proroga del regime di sospensione di responsabilità per l'inadempimento di obblighi di registrazione degli aiuti di Stato)

La norma dispone la proroga al 30 novembre 2025 del regime di sospensione di responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato previsto dall'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU) di cui al precedente comma 1.

La RT afferma che il comma 2, tenuto conto della legge 27 ottobre 2023, n. 160, che ha delegato il Governo alla revisione e alla semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese nonché delle numerose agevolazioni riconosciute in base a quanto stabilito dal «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, dispone un'ulteriore proroga al 30 novembre 2025 del regime di sospensione di responsabilità previsto dall'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020. Per la RT, la disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto il carattere procedurale della disposizione, così come sottolineato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 3

(Proroga di termini in materia di trasferimenti della proprietà di talune categorie di immobili in gestione all’Agenzia del demanio)

La norma proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale gli enti territoriali (regioni, comuni, province e città metropolitane) possono presentare, ai sensi dell’articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, richiesta motivata all’Agenzia del demanio ai fini del trasferimento in loro favore, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili, in gestione all’Agenzia medesima.

La RT afferma che la norma differisce al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, entro il quale i beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell’ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

Alla luce della casistica trattata dall’Agenzia del demanio (sia per quanto riguarda le richieste di trasferimento già evase, sia per quelle attualmente in fase d’istruttoria), le diverse fonti di finanziamento indicate dagli enti territoriali nell’ambito delle istanze di trasferimento variano in relazione alla diversa tipologia di intervento finanziato o da finanziare. Quanto alle linee di investimento PNRR di riferimento, in via esemplificativa, sono indicate le seguenti misure di investimento:

- la misura di cui alla M5C2 – Investimento 1.3;
- la misura di cui alla M5C2.2 – Investimento 2.1;
- la misura di cui alla M2C4 – Investimento 2.2;
- la misura di cui alla M4C1 – Investimento 3.3.

Nell’ambito della predetta casistica, ricorre, altresì, l’indicazione di finanziamenti derivanti dall’incentivo “Conto Termico” di cui al D.M. 16 febbraio 2016, che rappresenta una delle misure incentivanti per la riqualificazione energetica di edifici pubblici per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC).

Per la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la norma prorogata, similamente a quanto disposto dalle norme in materia di federalismo demaniale e culturale, prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono ridotte le risorse spettanti agli enti territoriali cui i beni sono trasferiti, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento stesso. Tale previsione assicura la neutralità finanziaria della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che in caso di trasferimento dei beni in esame sono ridotte le risorse spettanti agli enti territoriali in misura corrispondente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento stesso e nel presupposto che tale meccanismo garantisce la neutralità per il bilancio dello Stato e per quello degli enti territoriali, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, commi 4 e 5

(Proroga di termini in materia di locazioni passive e in favore della società AMCO)

Il comma 4, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza in presenza di una delle seguenti condizioni: a) classe energetica non inferiore a B o non inferiore a D per immobili sottoposti a vincoli culturali; b) 15 metri quadrati per addetto, aumentabili a 20 per immobili con limitata flessibilità; c) il nuovo canone di locazione è inferiore all'ultimo.

Il comma 4, lettera b), numero 1) stabilisce che le disposizioni di contenimento della spesa, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche, non si applichino alla società per azioni – operante nel mercato dei crediti deteriorati -AMCO (Asset Management Company) per l'anno 2025, oltre che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, come già prevedeva la norma finora vigente.

Il numero 2) della lettera b) novella le disposizioni inerenti agli obblighi di comunicazione posti in capo alla medesima società.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

La RT relativamente al comma 4, lettera a), afferma che la proroga sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni dettate dall'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, recante la disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle pubbliche amministrazioni, comporta risparmi di spesa rispetto alla legislazione vigente, in termini di minori importi che saranno pagati dalle pubbliche amministrazioni per locazioni passive, a fronte degli attuali indennizzi di maggiore importo in situazioni di occupazione *sine titulo*.

Infatti, la disposizione prorogata è orientata a conseguire risparmi di spesa favorendo, nello specifico:

- a) l'allocazione delle pubbliche amministrazioni in immobili più funzionali ed efficienti sotto il profilo del miglioramento energetico, al fine di ridurre i consumi energetici e, quindi, i costi di gestione dei beni;
- b) la razionalizzazione e il contenimento degli spazi locati dalle amministrazioni statali di cui all'art. 2, comma 222, primo periodo, della legge n. 191 del 2009 (ossia, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali) per i propri fini istituzionali, con conseguente riduzione della spesa per affitti passivi;

c) la possibilità di stipulare nuovi contratti di locazione passiva ad un canone che “deve essere inferiore rispetto all’ultimo importo corrisposto”.

Sotto questo ultimo profilo, la RT evidenzia che il canone risultante dalla non applicazione dell’abbattimento deve essere inferiore all’ultimo importo corrisposto dalla pubblica amministrazione, garantendo quindi risparmio di spesa rispetto alla spesa storica.

La non applicazione delle riduzioni rispetto ai canoni congruiti dall’Agenzia del demanio è compensata dall’individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato (sia dal punto di vista dei contratti di locazione in essere sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni allocati), dalla più agevole regolarizzazione delle locazioni passive, nonché dalla rinegoziazione dei contratti stipulati con i fondi FIP e FP1, a canoni, comunque, inferiori all’ultimo canone corrisposto.

La RT evidenzia che detti utilizzi a “titolo precario” da parte della PA sono regolati dall’art. 4, comma 2-*septies*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, solo temporaneamente, ossia fino al 31 dicembre 2026 (FIP) e 31 dicembre 2027 (FP1), con il rischio che allo scadere di questi termini senza che i contratti siano stati regolarizzati, lo Stato potrebbe essere esposto a ingenti esborsi per penali previste dai citati contratti di locazione scaduti, ovvero per richieste di maggior danno da parte delle proprietà.

In merito al comma 4, lettera b) che modifica il comma 2 dell’articolo 16-*sexies* del decreto-legge n. 146 del 2021, estendendo all’anno 2025 l’esclusione della società AMCO S.p.A. dalle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inseriti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT, già disposto per il quadriennio 2021-2024, e precisando che la società medesima risulta comunque soggetta all’obbligo di comunicare i dati e le informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica, la RT ribadisce che la disposizione comporta oneri per l’anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto di importo pari a 500.000 euro, alla cui compensazione si provvede mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
4	b)	Proroga della disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, di cui all'art 16- <i>sexies</i> , c. 2 del D.L. 146/2021	S	C						0,5					0,5		
5		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-0,5					-0,5					-0,5		

Al riguardo, si ricorda che alla riduzione dei canoni (decreto-legge n. 95 del 2012) non erano stati ascritti effetti sui saldi, in quanto i risparmi attesi sarebbero stati rilevabili a consuntivo, e che anche la sua disapplicazione (decreto-legge n. 146 del 2021) era stata considerata priva di effetti onerosi in quanto, come rammentava la relativa relazione tecnica, alla norma derogata non erano stati ascritti effetti di risparmio. Ciò premesso, anche se la norma in esame proroga l'applicazione di una disposizione alla cui introduzione non sono stati ascritti effetti finanziari, appare necessario, al fine di escludere effetti onerosi, che il Governo assicuri che nella definizione degli stanziamenti del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027 e, più in generale, nella costruzione dei tendenziali di finanza pubblica non siano stati considerati gli effetti di risparmio correlati alla diminuzione dei canoni di locazione che si sarebbe determinata per effetto del venir meno della vigenza dell'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021.

In merito alla disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, all'interno del quale nel 2021 è stata inserita la società AMCO, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto di importo pari a 500.000 euro. Per quanto riguarda, invece, la copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, tenuto conto che il Fondo reca le necessarie disponibilità, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, comma 6
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Il comma 6 proroga fino al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 119 del 2018 (ovvero per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata).

La RT afferma che la norma assume carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, anche se alla norma originaria e alle sue successive proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari, tenuto conto degli effetti di maggior gettito ascritti in sede di introduzione della disciplina sulla fatturazione elettronica – dovuti, in particolare, all'emersione di nuova base imponibile determinata sia da un effetto deterrente (cambiamento di comportamento dei contribuenti infedeli e potenziamento della c.d. *tax compliance*) sia dal rafforzamento dell'attività di controllo (acquisizione più tempestiva delle informazioni) – sarebbe opportuno acquisire elementi per verificare la quota parte dei predetti effetti che potrebbe venir meno in considerazione della platea di contribuenti interessata dall'esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica.

Articolo 3, comma 7
(Proroga di termini in materia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)

Il comma 7 estende al 31 dicembre 2025 la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC).

La RT ribadisce il contenuto della norma e afferma che la disposizione, operando esclusivamente una proroga di contratti in corso e nei massimali già previsti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Da essa potrebbero derivare risparmi per le singole amministrazioni, in termini di spesa e di processo, riconducibili alla possibilità di utilizzo di contratti in corso, risparmi che sarebbero quantificabili soltanto a consuntivo.

La rel.ill. afferma che tale estensione consentirà alle amministrazioni di avere uno strumento aggregato per l'acquisizione dei propri servizi di connettività fino al momento della disponibilità del nuovo contratto-quadro per servizi di connettività SPC3, che sarà stipulato da Consip in favore delle stazioni appaltanti a valle di una procedura di aggiudicazione. In proposito, Consip ha provveduto a pubblicare un avviso di preinformazione per una gara a procedura aperta finalizzata all'acquisizione di servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali

nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le PA – (ed. 3) il 25 ottobre 2024. La pubblicazione della procedura è prevista per febbraio 2025 con conseguente disponibilità del contratto per le amministrazioni stimato per la fine del 2025. In considerazione della complessità dei servizi oggetto dei contratti SPC, la proroga al 31 dicembre 2025 è adeguata a garantire secondo tempi idonei la migrazione dei servizi di connettività delle amministrazioni aderenti al nuovo contratto quadro, fermo restando che i tempi di migrazione non sono noti a priori, ma dipendono dalla complessità delle amministrazioni in termini, tra l'altro, dimensionali, di articolazione territoriale e architeturale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, data la natura procedurale della norma e che la nuova procedura di gara secondo la relazione illustrativa è prossima, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, comma 8 ***(Consorti e cooperative di garanzia collettiva fidi)***

La norma dispone la sospensione per 24 mesi del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari *ex* articolo 106 del TUB, previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali ed al ricorrere di determinate condizioni. Nello specifico, si prevede che qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro (situazione che configura la perdita del requisito dimensionale), per poter beneficiare della sospensione del procedimento di revoca dall'iscrizione all'albo *ex* articolo 106 del TUB, il confido interessato deve: comunicare alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione; comprovare l'avvio del processo di integrazione con idonea documentazione; al termine del processo di integrazione deve essere garantito il rispetto del requisito dimensionale relativo al volume di attività finanziaria (pari o superiore a 150 milioni di euro).

La RT evidenzia che la norma apporta modifiche alla sospensione, per 24 mesi, dei provvedimenti della Banca d'Italia di revoca dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi bancarie e creditizie (TUB), conseguente al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

Tali modifiche, pertanto, non comportano nuove attività e, di conseguenza, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso la Banca d'Italia, l'Autorità competente per l'attuazione della norma (che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria), procederà a effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, comma 9 ***(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)***

Il comma 9, in considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, proroga al 31 marzo 2025 (ad oggi il termine è fissato al 31 dicembre 2024 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 51 del 2023) l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 51 del 2023⁹, relativi agli anni precedenti il 2022, e stabilisce che esse avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (che appunto indica i principi generali o postulati da rispettare nella predisposizione e approvazione dei bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3, comma 10 ***(Proroga del regime di esenzione IVA per le imprese del cd. "Terzo Settore")***

La disposizione stabilisce che, nelle more della razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 111 del 2023 (legge delega per la riforma fiscale), il nuovo regime di esenzione IVA, di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021, per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore, ha effetto solo a decorrere dal 1° gennaio 2026. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilendo che in attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, le disposizioni di cui al comma 15-*quater* dell'articolo 5 del

⁹ Ai sensi del quale, in considerazione delle attività inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso nonché alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio di esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano solo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La RT ribadisce che la norma modifica l'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2026 l'applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2025.

La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d'infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell'IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell'ente.

Dopo aver evidenziato che alla norma originaria non erano stati ascritti effetti, in linea con tale valutazione non vengono ascritti effetti finanziari anche al differimento previsto dalla norma in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, accertata la neutralità della disposizione prorogata¹⁰, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, commi 11-13 ***(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)***

Il comma 11, modificando l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2024, eleva da 320 a 420 milioni di euro per il 2024 l'entità della quota capitale di prestito concedibile ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2024 (che prevede la possibilità di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle società che gestiscono gli impianti del gruppo ILVA), al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A., e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il comma 12 provvede alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 206 del 2023 (Fondo nazionale del *made in Italy*).

Il comma 13 assoggetta il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, nell'importo rideterminato, previa richiesta motivata del commissario straordinario, ai sensi del comma

¹⁰ Cfr. Nota di lettura n. 129, pagina 57; RT di passaggio annessa al maxi emendamento del Governo all'A.S. 2448, pagina 219; RT aggiornata annessa al decreto-legge n. 146/2021, pagina 36-37.

11 del presente articolo, ai medesimi oneri, termini e condizioni disciplinati in sede di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2024.

La RT afferma che il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura.

L'incremento dell'entità del prestito concedibile, alle condizioni suindicate si rende necessario per garantire la continuità produttiva ed occupazionale del compendio aziendale di proprietà di ILVA S.p.A., nelle more del completamento dell'aggiudicazione dei compensi da parte dell'amministrazione straordinaria, slittata, secondo quanto riferito dal MIMIT, amministrazione titolare dei poteri di vigilanza sugli organi commissariali di gestione della procedura di amministrazione straordinaria, al primo quadrimestre del 2025.

Ai fini del comma 12 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato all'adozione dei decreti necessari ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'impiego degli stanziamenti attualmente allocati per il Fondo nazionale del *made in Italy*, capitolo 7416, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In costanza delle medesime assunzioni e valutazioni sottese al decreto interministeriale di concessione del finanziamento accordato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2024, il comma 13 precisa che il finanziamento, nell'importo rideterminato, resta assoggettato alle medesime condizioni di restituzione e ai medesimi oneri finanziari a servizio del debito, declinati dal decreto 17 luglio 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
11	Incremento del finanziamento da parte di Invitalia a favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici di ILVA S.P.A, di cui all'art. 2, c. 1, del D.L. 4/2024	S K	100				100									
12	Riduzione del Fondo nazionale del <i>made in Italy</i> , di cui all'art. 4, c. 1, della L. 206/2023	S K	-100				-100									

Al riguardo, non si hanno osservazioni per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, e di copertura, atteso che nell'imminenza dell'emanazione del presente decreto-legge il Fondo nazionale del *made in Italy* disponeva ancora di 300 milioni di euro. Si osserva che l'assenza di effetti in termini di

indebitamento netto, coerente con la natura di operazione finanziaria di quanto previsto, prescinde da questioni attinenti ai rischi di una mancata o parziale restituzione del prestito in esame, che non appaiono allo stato attuale trascurabili, anche nella forma di reiterate proroghe dei termini di restituzione dei finanziamenti.

Articolo 3, comma 14 ***(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)***

Il comma 14, modificando i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 131 del 2023, estende da uno a due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 131 del 2023 il periodo nel quale le imprese che acquistano un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa hanno la possibilità di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (lettera a)); inoltre (lettera b)) estende fino al termine del 31 dicembre 2025 (in luogo del 30 marzo 2025 finora previsto) il periodo entro il quale è consentito alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie di rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione.

La RT assicura che le suindicate estensioni temporali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che anche alle disposizioni oggetto di modifica non erano stati ascritti effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in relazione alla proroga di cui alla lettera a), si ribadisce quanto osservato in sede di analisi della norma originaria circa l'opportunità di chiarimenti sugli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero derivare dalla disciplina, nel caso di successiva vendita da parte dei cessionari degli attivi finanziari di cui trattasi, nell'ipotesi in cui il valore di cessione degli stessi sia inferiore al valore iniziale iscritto in bilancio, con conseguente contabilizzazione di minusvalenze, posto che, a legislazione previgente, tali minusvalenze realisticamente non si sarebbero verificate o, quanto meno, non si sarebbero verificate nella stessa misura. Infatti, secondo la disciplina previgente, l'iscrizione in bilancio di tali attivi sarebbe avvenuta al prezzo di acquisto, verosimilmente inferiore al valore iniziale, considerato l'andamento del mercato. Quanto ai profili d'impatto in termini di IVA, preso atto che la norma non innova la disciplina vigente, non ci sono osservazioni. Venendo quindi all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della RT relativa al decreto-legge n. 131 del 2023 secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti in termini di gettito.

Articolo 4, commi 1-10 e 12 **(Disposizioni concernenti termini in materia di salute)**

Il comma 1, modificando l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, elimina il termine, fissato al 31 dicembre 2024, fino al quale gli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale della Croce Rossa italiana (ESACRI) restano in carica (pertanto gli organi rimangono in carica sino alla conclusione della liquidazione).

Il comma 2, modificando l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, proroga fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni che consentono ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, titolari di qualifica professionale sanitaria o di operatore sociosanitario conseguita all'estero, di esercitare nel territorio nazionale una professione sanitaria presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private in deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del SSN (finora fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, recante l'individuazione dei limiti finanziari alla spesa di personale).

Il comma 3, modificando l'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021, proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo (anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) ai medici specializzandi e incarichi individuali a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 18 del 2020, previo avviso pubblico e con procedure semplificate, al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente almeno al secondo anno di corso della scuola di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge n. 145 del 2018.

Le facoltà anzidette erano, nel testo previgente, subordinate al rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 35 del 2019, e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. Il riferimento specifico al rispetto dei predetti limiti di spesa è stato sostituito con quello ai limiti di spesa previsti dalla "disciplina vigente in materia", ferme restando le condizioni sopra riportate.

Il comma 4, modificando l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, proroga al 2025 la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del SSN.

Il comma 5, modificando l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, proroga dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Il comma 6, intervenendo sull'articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018, proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 il termine *a quo* per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci sulla base dei dati delle fatture elettroniche.

Il comma 7 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 2023:

- la lettera *a*), modificando il comma 3, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2016, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020;
- la lettera *b*), novellando il comma 5-bis, proroga fino al 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024) la sospensione dell'efficacia delle disposizioni per l'attività di raccolta di sangue

e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute n. 156 del 30 agosto 2023 (con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti, prestata a titolo gratuito ed occasionale da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. A seguito della scarsa adesione all'attività da parte dei medici, stante il carattere gratuito della prestazione, il legislatore ha avvertito la necessità di intervenire sulla predetta disposizione prevedendo, mediante l'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge n. 215 del 2023, che la collaborazione possa essere fornita anche previo contratto libero-professionale; pertanto, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al citato comma 5-ter, il comma 5-bis ha disposto la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al predetto regolamento fino al 31 dicembre 2024, ora prorogata per un anno);

- la lettera *c*), novellando il comma 7-bis, differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accREDITAMENTO istituzionale (ai sensi della quale, nel caso di richiesta di accREDITAMENTO da parte di nuove strutture sanitarie, o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accREDITAMENTO può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza);
- la lettera *d*), modificando il comma 8-septies, proroga fino al 31 dicembre 2025 (dal 31 dicembre 2024) il regime di limitazione della responsabilità penale ai soli casi di colpa grave in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

Il comma 8, modificando l'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del SSN, per cui le strutture accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi alla soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma a cui fanno capo.

Il comma 9 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale:

- la lettera *a*) elimina il termine del 31 dicembre 2024 per l'assegnazione di incarichi convenzionali ai medici in formazione in medicina generale;
- la lettera *b*) dispone che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono non soltanto partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, come già previsto, ma anche mantenere gli incarichi già assegnati;
- la lettera *c*) inoltre include fra gli incarichi di cui alla precedente lettera anche quelli provvisori e di sostituzione.

Il comma 10, modificando l'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, rende permanente la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché per i medici iscritti al corso di specializzazione in

pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.

Il comma 12, modificando l'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2022, differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale, la possibilità per le regioni e le province autonome di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compensi da corrispondere agli organi della liquidazione coatta amministrativa (commissario liquidatore, *sub* commissario e componenti del comitato di sorveglianza), ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare, sono imputati in prededuzione alle spese di procedura e, quindi, gravano esclusivamente sull'attivo realizzato.

Anche quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le possibilità ivi previste sono consentite per gli enti del SSN soltanto in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del SSN.

La RT esclude poi la sussistenza di oneri anche in relazione ai commi 5 (qualificato come ordinamentale), 6 (in quanto l'attività ivi prevista continuerà ad essere svolta dall'AIFA avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente), 7, 8 (in quanto teso esclusivamente a consentire il completamento delle azioni regionali oggetto delle misure di incentivo di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021) e 9 (atteso che la retribuzione degli incarichi di cui al comma avviene nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente per la remunerazione degli incarichi convenzionali).

In ordine al comma 10 la RT esclude la sussistenza di oneri, posto che le sostituzioni e gli incarichi provvisori già vengono conferiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT sottolinea infine il carattere ordinamentale del comma 12, posto che gli incarichi provvisori sono conferiti nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.

In relazione al comma 6, la **Rel. III**, rappresenta preliminarmente che, fino al 31 dicembre 2024, in virtù dell'articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018 e della proroga disposta dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021, l'AIFA ricorre unicamente al sistema NSIS (Nuovo sistema informativo sanitario), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per monitorare la spesa farmaceutica degli acquisti diretti nonché per rilevare le quote di mercato; a far data da gennaio 2025, invece, l'Agenzia dovrebbe rilevare il fatturato delle aziende farmaceutiche sulla base delle informazioni acquisite attraverso le fatture elettroniche emesse per l'acquisto, da parte di enti del SSN, di prodotti farmaceutici, le quali fatture dovranno indicare sia il

codice AIC che il rispettivo quantitativo, secondo le modalità stabilite nel DM 20 dicembre 2017.

A seguito di una valutazione volta a comparare gli esiti derivanti dall'utilizzo del sistema NSIS con quelli rilevati attraverso la fatturazione elettronica, sono emerse diverse criticità di natura amministrativa e di natura tecnica, che motivano la richiesta di prorogare ulteriormente l'utilizzo dei dati accessibili con NSIS al 30 aprile 2025.

Al riguardo, rappresenta che è di assoluta rilevanza il fatto che i dati della fatturazione elettronica sottostimano la spesa farmaceutica rispetto ai valori rilevati utilizzando il flusso NSIS come si evidenzia nelle tabelle di seguito riportate.

Anno 2022. Spesa farmaci di fascia A e H, confronto tra flusso tracciabilità e flusso della fatturazione elettronica

CODICE ISTAT	REGIONE	VALORI TRACCIABILITA' [A]	VALORI FATTURAZIONE [B]	Scostamento assoluto [C=B-A]	Scostamento percentuale [D=C/A]
000	Italia	13.748.200.912	12.468.748.995	-1.279.451.917	-9,3%
010	Piemonte	1.002.727.223	866.681.737	-136.045.486	-13,6%
020	Valle d'Aosta	21.533.923	19.133.083	-2.400.840	-11,1%
030	Lombardia	1.966.343.782	1.679.501.868	-286.841.914	-14,6%
040	Trentino Alto Adige	210.443.631	176.530.220	-33.913.411	-16,1%
050	Veneto	1.082.599.095	961.229.504	-121.369.591	-11,2%
060	Friuli VG	293.430.212	259.773.610	-33.656.602	-11,5%
070	Liguria	403.161.568	357.814.871	-45.346.697	-11,2%
080	Emilia R	1.144.303.431	1.009.956.897	-134.346.534	-11,7%
090	Toscana	870.621.126	1.413.449.268	542.828.142	62,3%
100	Umbria	230.578.941	206.775.507	-23.803.434	-10,3%
110	Marche	404.832.006	288.817.848	-116.014.157	-28,7%
120	Lazio	1.283.865.654	1.084.172.934	-199.692.720	-15,6%
130	Abruzzo	340.742.723	295.601.745	-45.140.978	-13,2%
140	Molise	72.420.574	64.208.257	-8.212.318	-11,3%
150	Campania	1.418.992.396	1.222.241.731	-196.750.664	-13,9%
160	Puglia	987.744.977	850.878.694	-136.866.283	-13,9%
170	Basilicata	134.090.644	120.270.268	-13.820.376	-10,3%
180	Calabria	468.590.321	391.809.147	-76.781.173	-16,4%
190	Sicilia	997.972.060	846.505.007	-151.467.053	-15,2%
200	Sardegna	413.206.625	353.396.799	-59.809.826	-14,5%

Anno 2022. Tabella di dettaglio della spesa per farmaci di fascia A ed H

ANNO	CLASSE	CODICE ISTAT	REGIONE	VALORI TRACCIABILITA' [A]	VALORI FATTURAZIONE [B]	Scostamento assoluto [C=B-A]	Scostamento percentuale [D=C/A]
2022	TOT	000	Italia	13.748.200.912	12.468.748.995	-1.279.451.917	-9,3%
2022	A	000	Italia	5.270.680.613	4.781.327.731	-489.352.882	-9,3%
2022	H	000	Italia	8.477.520.300	7.687.421.265	-790.099.035	-9,3%
2022	A	010	Piemonte	392.942.591	344.547.503	-48.395.088	-12,3%
2022	A	020	Valle d'Aosta	8.997.941	7.968.730	-1.029.211	-11,4%
2022	A	030	Lombardia	695.089.324	591.605.066	-103.484.258	-14,9%
2022	A	040	Trentino Alto Adige	78.772.171	67.025.341	-11.746.830	-14,9%
2022	A	050	Veneto	410.890.380	378.169.201	-32.721.179	-8,0%
2022	A	060	Friuli VG	102.012.530	88.834.132	-13.178.398	-12,9%
2022	A	070	Liguria	148.661.598	129.778.698	-18.882.900	-12,7%
2022	A	080	Emilia R	422.495.384	359.709.654	-62.785.730	-14,9%
2022	A	090	Toscana	323.201.011	533.966.074	210.765.062	65,2%
2022	A	100	Umbria	85.389.279	81.786.023	-3.603.256	-4,2%
2022	A	110	Marche	148.266.687	67.357.198	-80.909.490	-54,6%
2022	A	120	Lazio	516.686.627	435.113.177	-81.573.450	-15,8%
2022	A	130	Abruzzo	138.655.524	124.063.354	-14.592.170	-10,5%
2022	A	140	Molise	26.880.440	24.080.953	-2.799.487	-10,4%
2022	A	150	Campania	552.097.635	481.046.010	-71.051.625	-12,9%
2022	A	160	Puglia	395.665.972	345.804.621	-49.861.352	-12,6%
2022	A	170	Basilicata	56.811.352	53.595.910	-3.215.442	-5,7%
2022	A	180	Calabria	195.607.908	168.792.936	-26.814.972	-13,7%
2022	A	190	Sicilia	398.784.245	348.101.619	-50.682.626	-12,7%
2022	A	200	Sardegna	172.772.013	149.981.531	-22.790.481	-13,2%
2022	H	010	Piemonte	609.784.633	522.134.234	-87.650.398	-14,4%
2022	H	020	Valle d'Aosta	12.535.982	11.164.353	-1.371.629	-10,9%
2022	H	030	Lombardia	1.271.254.458	1.087.896.802	-183.357.656	-14,4%
2022	H	040	Trentino Alto Adige	131.671.460	109.504.880	-22.166.580	-16,8%
2022	H	050	Veneto	671.708.715	583.060.303	-88.648.412	-13,2%
2022	H	060	Friuli VG	191.417.682	170.939.478	-20.478.204	-10,7%
2022	H	070	Liguria	254.499.971	228.036.173	-26.463.797	-10,4%
2022	H	080	Emilia R	721.808.047	650.247.243	-71.560.804	-9,9%
2022	H	090	Toscana	547.420.115	879.483.194	332.063.079	60,7%
2022	H	100	Umbria	145.189.662	124.989.483	-20.200.178	-13,9%
2022	H	110	Marche	256.565.318	221.460.650	-35.104.668	-13,7%
2022	H	120	Lazio	767.179.026	649.059.757	-118.119.269	-15,4%
2022	H	130	Abruzzo	202.087.199	171.538.391	-30.548.808	-15,1%
2022	H	140	Molise	45.540.135	40.127.303	-5.412.831	-11,9%
2022	H	150	Campania	866.894.761	741.195.721	-125.699.040	-14,5%
2022	H	160	Puglia	592.079.005	505.074.074	-87.004.931	-14,7%
2022	H	170	Basilicata	77.279.292	66.674.357	-10.604.935	-13,7%
2022	H	180	Calabria	272.982.413	223.016.211	-49.966.201	-18,3%
2022	H	190	Sicilia	599.187.815	498.403.388	-100.784.428	-16,8%
2022	H	200	Sardegna	240.434.613	203.415.267	-37.019.345	-15,4%

Dall'analisi dei dati riportati nelle due tabelle emerge infatti che:

- a livello Italia, la spesa farmaceutica per l'anno 2022 dei farmaci in fascia A e H, se rilevata con il sistema della fatturazione elettronica, viene sottostimata del 9,3% rispetto ai valori rilevati con NSIS. Conseguentemente, l'importo differenziale è pari a -1.279.451.917 euro;
- la spesa farmaceutica dell'anno 2022 dei farmaci in fascia A e H delle singole regioni è anch'essa sottostimata, con delle percentuali che, ad eccezione della regione Toscana (+62,3) per cui lo scostamento è positivo, variano da -28,7 (Regione Marche) a -10,3 (Regione Umbria e Regione Basilicata).

L'utilizzo del sistema della fatturazione elettronica può determinare una sottostima della spesa farmaceutica, con la conseguenza che le amministrazioni centrali competenti (AIFA, Ministero dell'Economia e delle Finanze) possono incorrere in rischi di natura erariale.

Basti considerare che una spesa farmaceutica sottostimata di 1.279.451.917 euro avrebbe impatti sul ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a cui conseguirebbe un minor incasso a favore dello Stato.

Inoltre, l'incertezza dei dati di spesa e dei rispettivi conteggi esporrebbe le amministrazioni centrali sia ad un aggravio dei procedimenti di competenza (laddove si rendessero necessari interventi correttivi sugli atti endoprocedimentali ovvero definitivi) sia a numerosi contenziosi promossi dalle aziende farmaceutiche.

In terzo luogo, il ricorso alla fatturazione elettronica impatterebbe sulle singole regioni. *In primis*, allorché le regioni registrerebbero una spesa farmaceutica sottostimata non in maniera uniforme, ma con percentuali differenti le une dalle altre. Inoltre, la difficoltà di conduzione e conclusione dei procedimenti relativi alla spesa farmaceutica a livello centrale impatterebbe altresì sulle singole regioni, le quali si troverebbero impossibilitate a chiudere i propri bilanci, incorrendo in inadempimenti contabili.

Oltre all'impatto generato dalla sottostima di spesa, sono state rilevate ulteriori criticità da un punto di vista tecnico e in particolare:

- non è stato ancora sottoscritto un documento formale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto MEF del 20 dicembre 2017, tra RGS e AIFA in merito alle modalità di accesso e misure di sicurezza relative allo scambio dei dati della fatturazione elettronica fra le parti;
- è stato riscontrato che i dati trasmessi con le fatture elettroniche non rispettano in molti casi i vincoli stabiliti dal Decreto MEF. A titolo esemplificativo, l'apposizione del tag AICFARMACO in un apposito campo della fattura elettronica, viene applicato in maniera indiscriminata anche da privati che non sono classificabili come enti del SSN;
- si è registrata asincronia tra l'anno di invio dei dati da parte del MEF ad AIFA e l'anno a cui le fatture inviate si riferiscono. Aspetto, questo, che genererebbe incertezza riguardo i dati utilizzati per il monitoraggio della spesa farmaceutica nonché per il procedimento di ripiano dello sfioramento del tetto degli acquisti diretti;
- non sono previste informazioni relative alla data di vendita/movimentazione di un prodotto ma solo di emissione della fattura, cosa che renderebbe problematica nella definizione del monitoraggio di spesa l'imputazione della classe di rimborsabilità mensile sulla base dell'effettiva movimentazione, la rendicontazione annuale della spesa farmaceutica relativa ai farmaci di fascia A ed H nonché la durata del requisito di innovatività e di orfano di un medicinale;
- in particolare, il flusso della fatturazione elettronica non permetterebbe di rilevare le quantità necessarie per poter calcolare le quote relative alle indicazioni

innovative nonché relative al *payback* 5%, in quanto non sempre le quantità vengono riportate secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente;

- non è possibile stabilire con certezza quando il dato possa ritenersi consolidato in termini di competenza economica, in quanto, nell'analisi dei dati resi disponibili dal MEF, compaiono fatturati "sfuggiti" relativi anche a 10 anni prima;
- manca un elenco ufficiale fornito dal Ministero della Salute che censisca tutti gli enti del SSN nonché un controllo a livello centrale sui dati generati ed aggiornati in autonomia dalle singole strutture dei servizi sanitari regionali;
- si è rilevato il rischio di duplicazione della fatturazione dovuta al fatto che le centrali di committenza/stazioni appaltanti possono comparire nel flusso fatture dapprima come committenti e successivamente come fornitori.

Pertanto, si ritiene che le inesattezze sui dati di spesa nonché le criticità tecniche esposte – le quali comporterebbero incertezza sul monitoraggio della spesa farmaceutica degli acquisti diretti, sulla determinazione della spesa, sul ripiano dello sfioramento del tetto di spesa, sulle quote di mercato a carico delle aziende coinvolte nel procedimento di ripiano nonché sui bilanci dello Stato/Regioni – siano tali da non poter essere risolte entro la data del 31 dicembre 2024.

Quanto sopra esposto rende appunto necessario prorogare ulteriormente – fino al 30 aprile 2025 – il termine entro cui AIFA espleta il proprio mandato istituzionale relativo al monitoraggio/contenimento della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti attraverso il ricorso al sistema NSIS.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare sui commi 1 (alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT), 2-4 nonché 9-10 e 12 (atteso che si tratta di mere facoltà di instaurazione di rapporti di lavoro/convenzione o di conferimento di incarichi provvisori da parte degli enti del SSN e che è imposto il rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del SSN ovvero l'operatività nel quadro dei vincoli di bilancio stabiliti per gli enti territoriali o nei limiti delle risorse disponibili a lv), 5 (in quanto ordinamentale), 6 (alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e soprattutto dalla Rel. III.), 7, lettere a) e d) (in quanto ordinamentali) nonché c) (considerando che alla riforma dell'accreditamento istituzionale – la cui approvazione è prorogata – non erano ascritti effetti).

Per quanto riguarda invece il comma 7, lettera b), si ribadisce quanto già osservato rispetto alla norma (articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 215 del 2023) che ha introdotto la possibilità di stipulare contratti, evidentemente a titolo oneroso, fra gli enti che senza scopo di lucro e in virtù di convenzioni con i SSR raccolgono sangue intero, plasma ed emocomponenti, da un lato, e i medici specializzandi, dall'altro, in quanto tale possibilità potrebbe riflettersi, in senso incrementativo, sui rimborsi che i SSR erogano a tali enti per coprire i costi di funzionamento della loro attività.

In relazione al comma 8 appare necessario chiarire se la disposizione incida su contributi già erogati nelle annualità 2021 e 2022, in relazione ai quali viene ora prevista la proroga (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025) del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie da parte dei beneficiari o se trattasi di contributi ancora da erogare per i quali il predetto adeguamento rappresenta il requisito necessario per poterne fruire. In quest'ultimo caso, andrebbe chiarito se si tratta di mera facoltà di concedere un contributo attribuita alle regioni e province autonome o se vi siano risorse da destinare a tale finalità per l'anno 2025 nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

Articolo 4, comma 11 ***(Proroghe in materia di misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)***

La norma, con la finalità di ridurre le liste d'attesa, autorizza le Regioni e le Province autonome per il solo anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), ad incrementare la spesa – a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025 – per prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, che siano dipendenti dei medesimi enti e aziende entro il limite di determinati importi lordi.

Tali importi, quale tetto di spesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma, sono indicati nella annessa Tabella 1, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità. La norma precisa che i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive definite dalla norma in esame sono soggetti ad una imposta sostitutiva – agevolata rispetto al regime ordinario – dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. La disposizione stabilisce inoltre che restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive e pertanto rimangono vigenti le coperture attualmente previste in materia. Riguardo la tassazione di dette prestazioni aggiuntive, la norma conferma quanto previsto dall'articolo 7 del D.L. n. 73/2024 (L. n. 107/2024) prevedendo un'imposta sostitutiva agevolata sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali del 15% per le prestazioni in oggetto, in sostituzione di quella marginale del 43% applicabile secondo il regime Irpef ordinario. La norma in esame definisce pertanto la copertura degli effettivi oneri, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del MEF ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della sopra citata legge di bilancio 2024¹¹. Viene altresì definita la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalla disposizione in esame, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008 (L. n. 189/2008).

¹¹ Si tratta del capitolo 3035 del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del MEF, come rifinanziato (+2 miliardi di euro) per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Tabella 1

Regione/Provincia Autonoma	Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici	Quota per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7.457.455,41	3.046.002,91
VALLE D'AOSTA	213.523,03	87.213,63
LOMBARDIA	17.088.974,95	6.980.003,85
PA BOLZANO	890.330,11	363.655,96
PA TRENTO	925.829,67	378.155,78
VENETO	8.365.075,50	3.416.720,98
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.102.983,04	858.964,90
LIGURIA	2.694.291,04	1.100.485,07
EMILIA-ROMAGNA	7.674.461,42	3.134.639,17
TOSCANA	6.415.947,92	2.620.598,45
UMBRIA	1.504.016,25	614.316,50
MARCHE	2.591.185,08	1.058.371,37
LAZIO	9.811.661,79	4.007.580,17
ABRUZZO	2.216.923,14	905.503,82
MOLISE	512.342,28	209.266,56
CAMPANIA	9.488.680,64	3.875.658,29
PUGLIA	6.763.865,89	2.762.705,78
BASILICATA	934.590,02	381.733,95
CALABRIA	3.187.014,99	1.301.738,52
SICILIA	8.263.322,30	3.375.159,81
SARDEGNA	2.782.525,54	1.136.524,52
TOTALE	101.885.000,00	41.615.000,00

La RT evidenzia che la disposizione dà la possibilità di incrementare le prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario ai fini della riduzione delle liste d'attesa per un importo “lordo” complessivo, rispettivamente, di 101.885.000 euro e di 41.615.000 euro, per un totale di 143.500.000 euro per il solo anno 2025 a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2025.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della legge n. 213 del 2023 in materia di prestazioni “aggiuntive”, la norma, in materia di imposizione sui compensi di tali prestazioni, conferma quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, che per i relativi compensi prevede un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali del 15% per le prestazioni in oggetto.

Per quanto concerne i dirigenti medici, considerando l'aliquota dell'Irap dell'8,5%, si stima un ammontare di reddito imponibile ai fini Irpef, derivante dal compenso per le

maggiori prestazioni “aggiuntive” che potranno essere richieste a valere sulle risorse stanziare sopra indicate, di circa 93,9 milioni di euro. Applicando un’aliquota marginale media Irpef del 43% e applicando l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 15%, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -40,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -1,6 e -0,6 milioni di euro. L’imposta sostitutiva è stimata pari a 14,1 milioni di euro.

Considerando la vigenza stabilita dalla norma, di seguito l’andamento finanziario:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028
IRPEF	-40,4	0	0	0
Addizionale regionale	0	-1,6	0	0
Addizionale comunale	0	-0,8	0,2	0
Imposta sostitutiva	14,1	0	0	0
Totale	-26,3	-2,4	0,2	0,0

Analogamente, per quanto concerne le maggiori prestazioni “aggiuntive” che potranno essere rese dal personale sanitario, considerando l’aliquota dell’Irap dell’8,5%, l’aliquota contributiva ai fini pensionistici complessiva del 33% (di cui 23,80% a carico del datore di lavoro e 9,2% a carico del lavoratore), si stima un ammontare di imponibile ai fini Irpef di circa 25,7 milioni di euro.

Applicando un’aliquota marginale media Irpef del 35% e applicando l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 15%, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -9,0 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -0,4 e -0,2 milioni di euro. L’imposta sostitutiva è stimata pari a 3,9 milioni di euro. Considerando la decorrenza stabilita dalla norma, di seguito si riporta l’andamento finanziario:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028
IRPEF	-9,0	0	0	0
Addizionale regionale	0	-0,4	0	0
Addizionale comunale	0	-0,2	0	0
Imposta sostitutiva	3,9	0	0	0
Totale	-5,1	-0,6	0	0

L’andamento finanziario complessivo è il seguente:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028
Irpef	-49,4	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-2,0	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-1,0	0,2	0,0
Imposta sostitutiva	18,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-31,4	-3,0	0,2	0,0

Rileva che agli oneri in termini di minor gettito derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l’anno 2025 e in 3.000.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti ed in conto capitale e minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto							
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027				
11	Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard	IRPEF	E	T	-49,4					-49,4				-49,4				
		addizionale regionale	E	T							-2,0					-2,0		
			S	C			2,0											
		addizionale comunale	E	T								-1,0	0,2				-1,0	0,2
			S	C			1,0	-0,2										
	imposta sostitutiva	E	T			18,0				18,0					18,0			
	Riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto "sospeso", di cui all'art. 1, c. 519 della L. 213/2023	S	C			-31,4	-3,0											
	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	S	K							-31,4	-3,0			-31,4	-3,0			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente osservato che la misura in esame determina effetti finanziari inerenti alle prestazioni aggiuntive del personale del S.S.N. rese al fine di ridurre le liste di attesa che sono valutati, per un verso, in termini di maggiori oneri di spesa, pari complessivamente a 143.500.000 euro (di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità), a cui, per altro verso, vengono associate minori entrate tributarie da imposte dirette.

La norma in esame, in termini analoghi a quanto già previsto di recente dall'articolo 7 del decreto-legge n. 73/2024¹², definisce effettivi oneri "netti" per la finanza pubblica,

¹² Nota di lettura n. 153, pagina 22 e seguenti.

valutati in euro 31.400.000 per l'anno 2025 e in euro 3.000.000 per l'anno 2026, e maggiori entrate per euro 0,2 milioni per il 2027.

A tale proposito, prendendo atto dei calcoli e delle percentuali applicate dalla RT, atteso che i compensi in questione sono espressamente soggetti ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF oltre che delle addizionali regionali e comunali in misura pari al 15 per cento, sarebbe opportuno esplicitare le aliquote considerate nella stima della perdita di gettito ipotizzata in relazione alle citate addizionali. In aggiunta, pur tenendo conto del riparto regionale riportato in Tabella 1, andrebbe fornito un quadro di sintesi del numero delle prestazioni ipotizzate in relazione alle risorse stanziare, distintamente per i medici e per il restante personale del ruolo sanitario, con specifico riferimento all'ambito delle prestazioni specialistiche.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, dal momento che la norma prevede la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste per tal strumento dalla normativa vigente. Si segnala che l'impiego per le finalità in esame prefigura una dequalificazione delle risorse scontate dai tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente, trattandosi di capitolo classificato in conto capitale.

Articolo 5, comma 1

(Requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratico)

La norma stabilisce che i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici introdotti nell'ambito della Riforma del reclutamento prevista dal PNRR saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025 (e non più dopo il 31 dicembre 2024), rimanendo fermi, sino ad allora, i requisiti attualmente previsti. A tal fine, interviene sull'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

La RT rileva che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si limita a prorogare di un anno la possibilità di accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio di cui all'ordinamento previgente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non associa valori alle norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, stante la neutralità della norma prorogata, confermata peraltro dalla proroga precedente al 31 dicembre 2024¹³, non ci sono osservazioni.

Articolo 5, commi 2 e 3 **(Incarichi dirigenti tecnici)**

Le disposizioni prorogano di un anno, al 31 dicembre 2025, il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo.

In particolare, il comma 2 aggiorna l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, relativo al reclutamento con contratti a tempo determinato relativi agli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni tecnico-ispettive, di durata non superiore a tre anni, che il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a conferire.

Il comma 3 interviene sull'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo alla durata massima degli incarichi di dirigente tecnico a tempo determinato di cui al precedente comma 2, che il Ministero è autorizzato a prorogare o conferire. È parimenti prorogata la relativa autorizzazione di spesa, prevedendo che agli oneri conseguentemente derivanti per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 pari a 7,9 milioni di euro annui si provveda a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019 (il quale stanziava 19,55 milioni di euro annui a decorrere dal 2025).

La RT ribadisce sui commi in esame (*reclutamento dei dirigenti tecnici*) che ivi si prevedono, rispettivamente:

- al comma 2, reca la proroga, non oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126. Tali incarichi hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 2;
- al comma 3, la proroga del termine di cui articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Agli oneri derivanti dalle predette proroghe si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente nell'anno 2025 e, nello specifico, dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126. Tali oneri sono calcolati tenendo conto del costo lordo Stato annuo del dirigente tecnico pari a 142.431,43 euro, moltiplicato per 89 unità (59 prorogati +30 aggiuntivi).

Assicura che le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non associa valori alle norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva che sulla base dei dati forniti dalla RT si determinerebbe per il 2025 un onere di circa 12,7 milioni di euro mentre

¹³ Cfr. RT annessa all'A.S. 829 del 2023, pagina 53; Nota di lettura n. 68, pagina 98.

invece in precedenza era stato previsto un onere pari a 7,90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024¹⁴.

Per i profili di copertura va considerato che la norma in esame va a modificare il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 230-*bis* del decreto-legge n. 34/2020 che individua gli oneri come pari a 7,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, cui si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019. Quest'ultima norma stanziava 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 ma per come è formulata la modifica all'articolo 230-*bis* non sembra si possa provvedere oltre i 7,9 milioni di euro annui, per cui andrebbe fornito un chiarimento sui dati di quantificazione esposti dalla RT.

Va in ogni caso osservato che il primo periodo del comma 2 dell'articolo 230-*bis* autorizza il Ministero dell'istruzione "a prorogare o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo gli incarichi riguardanti i contratti a tempo determinato", per cui l'onere è certamente contenibile entro un limite massimo di spesa potendosi appunto prorogare solo in parte gli incarichi già conferiti.

Articolo 5, comma 4

(Équipe formative territoriali e docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche)

La norma al fine di garantire il raggiungimento delle *milestone* e dei *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata" e Investimento 3.2 "Scuola 4.0", interviene sull'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 e proroga anche per l'anno scolastico 2025/2026 la previsione che autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito ad individuare le equipe formative territoriali poste a supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo (Fondo digitalizzazione Scuola), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La RT riferisce che la norma dispone sull'estensione di un anno scolastico delle attività delle *équipe* formative territoriali e comporta maggiori oneri, pari a 1.684.395 euro per l'anno 2025 e a 2.526.592 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti, considerando i docenti fino al termine delle lezioni e, quindi, per 10 mesi.

¹⁴ Legge di bilancio 2023, articolo 1, comma 885, RT di passaggio, A.S.442, pagina 227.

Si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 120 docenti.

Per una stima prudenziale, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dei docenti delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali previsti per i rinnovi contrattuali 2022-2024 e 2025-2027 pari, rispettivamente, al 5,78% e al 5,40%, che determinano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in 3.509,1545 euro.

In tal modo, per l'anno 2025, trattandosi di 4 mensilità (1° settembre – 31 dicembre 2025) a tempo pieno in comando risulta $3.509,1545 * 120 * 4 = 1.684.394,16$ euro (da arrotondare a 1.684.395 euro).

Per l'anno 2026, trattandosi di 6 mensilità fino al 30 giugno 2026, il calcolo è $3.509,1545 * 120 * 6 = 2.526.591,24$ euro (da arrotondare a 2.526.592 euro).

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 1.684.395 euro per l'anno 2025 e di 2.526.592 euro per l'anno 2026.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
4	Proroga delle attività delle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, di cui all'art. 1, c. 725, della L. 145/2018	S	C		1,7	2,5					1,7	2,5			1,7	2,5
	Proroga delle attività delle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, di cui all'art. 1, c. 725, della L. 145/2018 – effetti riflessi	E	TC							0,8	1,2				0,8	1,2
	Riduzione del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, di cui all'art. 1, c. 62, della L. 107/2015	S	C		-1,7	-2,5					-1,7	-2,5			-1,7	-2,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la RT utilizza il parametro stipendiale dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, da considerarsi prudenziale e include anche gli incrementi per i rinnovi contrattuali, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, rilevato che sul capitolo indicato dalla RT sono appostate risorse per 14,8 milioni di euro per il 2025 e 19,2 milioni di euro per il 2026, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'assenza di pregiudizi per le altre finalità del Fondo.

Articolo 6, comma 1
(Disponibilità delle Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale)

La disposizione estende dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. A tal fine, novella l'articolo 14, comma 3, del D.L. n. 113/2024 (L. n. 143/2024).

La RT evidenzia sul comma 1, relativamente alla possibilità per le direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate in un momento successivo, che la norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, andrebbe confermato che la proroga per l'anno in corso dell'utilizzo delle risorse disponibili a valere sulle contabilità delle Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale non determini alterazioni nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 6, commi 2-4
(Durata e incardinamento della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

Il comma 2 proroga da otto a nove anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Inoltre, viene modificato l'incardinamento di tale organo tecnico, che non è più costituito presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo bensì presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura.

Il comma 3 proroga dal 2024 al 2025 l'incremento di unità di personale – disposto in origine fino al 2021 – facente capo alla segreteria tecnica di progettazione, di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. A tal fine, novella l'articolo 18, comma 2, del D.L. n. 8/2017 (L. n. 45/2017).

Il comma 4 autorizza la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il 2025 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

La RT evidenzia che il comma 2 proroga di un anno la durata della segreteria tecnica di progettazione di cui all'articolo 15, comma 6-*bis*, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, originariamente costituita – per la durata di cinque anni a far data dal 2017 e con una dotazione fino a n. 20 unità di personale – a supporto dell'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016.

Per effetto dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, il personale della segreteria tecnica è stato incrementato di ulteriori n. 20 unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuna delle annualità “dal 2017 al 2021”.

Segnala che entrambi i termini sono stati estesi, da ultimo, sino al 31 dicembre 2024 per effetto dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Il medesimo comma, inoltre, stabilisce che la predetta struttura tecnica opera presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, al fine di conformare la disposizione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024.

Sul comma 3, riferisce che si estende anche il termine di cui al citato articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, sino al 31 dicembre 2025, in considerazione dell'attività che l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 sarà chiamato a svolgere in vista della realizzazione degli interventi ad oggi in corso di attuazione.

L'impegno economico dedicato alla segreteria tecnica di progettazione è sintetizzato di seguito:

- Gruppo A per un totale di € 1.370.304,00 – RAPPORTI CONCLUSI;
- Gruppo B per un totale di € 380.640,00 – RAPPORTI CONCLUSI;
- Gruppo C: si tratta di un gruppo costituito inizialmente da 31 professionisti (ingegneri e architetti) di cui attualmente sono in corso solamente 16 contratti. In relazione al gruppo C si precisa che ad oggi sono state rendicontate somme per un totale di € 951.787,75 corrispondenti complessivamente a 3139 giornate.

In merito al comma 4 evidenzia che reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Gli oneri relativi al comma 2 risultano essere pari a 500.000 euro per l'anno 2025, trattandosi di proroga dell'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016; gli oneri relativi al comma 3 risultano essere pari a 1.000.000 euro per l'anno 2025, trattandosi di proroga dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017.

L'onere complessivo della norma è pari a 1.500.000 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributario correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
2-3	Proroga degli incarichi di collaborazione per la segreteria tecnica di progettazione, in merito agli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici, di cui all'art. 15-bis, c. 6, l. a), del D.L. 189/ 2016	S	C		1,5				1,5					1,5		
2-3	Proroga degli incarichi di collaborazione per la segreteria tecnica di progettazione, in merito agli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici, di cui all'art. 15-bis, c. 6, l. a), del D.L. 189/ 2016 – effetti riflessi	E	TC						0,7					0,7		
4	Riduzione Tabella A – CULTURA	S	C		-1,5				-1,5					-1,5		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che le due disposizioni prorogate prevedono entrambe un limite massimo di spesa, corrispondente agli oneri autorizzati per la proroga in esame, nulla da osservare.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 7

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il comma 1 proroga, fino al 31 dicembre 2025, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni.

Il comma 2 proroga di ulteriori sei mesi i termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata, di cui all'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Tale disposizione effettuava

la proroga di alcuni termini in materia di edilizia privata in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Il comma 3 differisce dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005, relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) contenente apposite linee guida, relative a prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione che i gestori e le imprese ferroviarie dovranno applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria, assicurando in tal modo l'omogeneità della normativa nazionale con quella unionale in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario.

Il comma 4, proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada. Conseguentemente, proroga al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all'andamento inflattivo del biennio 2024-2025.

La RT ribadisce il contenuto del comma 1 e afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2 la RT sottolinea che la disposizione proroga di ulteriori sei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell'edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, di cui all'articolo 10-*septies* del decreto-legge, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e che si tratta di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo un mero differimento dei termini di validità dei titoli edilizi.

Relativamente al comma 3 la RT evidenzia che la disposizione interviene sull'articolo 13, comma 17-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che ha previsto l'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un decreto recante specifiche linee guida in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario, volte ad assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea. Le suddette linee guida sono finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare a infrastrutture e veicoli, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie.

Atteso che l'intero procedimento di adozione del suddetto decreto non si concluderà entro il 31 dicembre 2024, la disposizione differisce il termine al 30 aprile 2025 al fine di evitare che la mancata emanazione, entro il predetto termine, del decreto di approvazione delle linee guida determini una sospensione della circolazione dei veicoli ferroviari non ancora adeguati ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui alla normativa europea, comportando di fatto la riduzione del servizio di trasporto merci e passeggeri. Alla luce di quanto rappresentato, la RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4 di proroga di un anno della sospensione dell'aggiornamento biennale disposto ai sensi dell'articolo 195 del Codice della strada,

la RT evidenzia che il comma 497 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha sospeso, per gli anni 2023 e 2024, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada.

In particolare, il citato aggiornamento è previsto dall'articolo 195 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 che, al comma 3, prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, sulla base dei criteri ivi previsti.

La RT giustifica la proroga di un anno della sospensione dell'aggiornamento biennale disposto ai sensi dell'articolo 195, in ragione del fatto che, in data 29 novembre u.s., è stata pubblicata la legge n. 177 recante *“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”* che incide in modo significativo sull'apparato sanzionatorio del codice della strada.

A titolo esemplificativo, le modifiche prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria oggi fissata da 173 a 694 euro, prevista per chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti di velocità sarà innalzata tra 220 e 880 euro, se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno.

Anche in materia di violazione del divieto di sosta, con riferimento ad alcune particolari fattispecie si registra un incremento. In particolare: sono raddoppiate le sanzioni per i casi di divieto di sosta e di fermata sulle intersezioni o nelle corsie riservate allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi TPL nonché nei casi di sosta su aree riservate ai disabili.

La proroga disposta dal vigente articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si fondava sull'esigenza tenuto conto dell'eccezionale incremento prezzo nel 2021-2022, posto che, a causa dell'inflazione di quel periodo, la variazione dell'indice FOI, indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato da ISTAT, nel periodo tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva subito un aumento pari al +15,6%.

La proroga prevista dalla disposizione in commento, invece, è finalizzata ad evitare il duplice effetto di incremento delle sanzioni derivanti, da un lato, dall'entrata in vigore delle nuove norme che incidono sul codice della strada sotto il profilo sanzionatorio e, dall'altro, l'imminente scadenza del termine di proroga fissato dal citato comma 497 che comporterebbero una eccessiva onerosità per i cittadini.

Pertanto, con la disposizione in parola si intende sospendere il prescritto aggiornamento biennale anche per l'annualità 2025 prevedendo, nel contempo, che l'emanando decreto di aggiornamento possa recuperare l'inflazione relativa al biennio 2024-2025.

In conclusione, la RT afferma che si tratta di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'introito derivante dall'applicazione delle predette sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile *ex ante*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al comma 1 che tra l'altro proroga, fino al 31 dicembre 2025, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e che rinnova, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di delucidazioni circa l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che la predetta proroga della durata dei contratti di locazione avviene ai medesimi termini e condizioni senza dunque la possibilità di pervenire a condizioni economicamente più favorevoli per la finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 2 e 3 non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

Relativamente al comma 4 andrebbe confermato che le maggiori entrate connesse agli aggiornamenti degli importi delle sanzioni non risultino già scontate negli andamenti di finanza pubblica previsti a legislazione vigente. In particolare, andrebbe assicurato che né lo Stato né gli altri enti competenti (per es. i comuni) abbiano scontato nei propri bilanci proventi riferibili all'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada.

Articolo 8

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

La disposizione proroga per il 2025 l'impiego di militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici e del personale MAECI all'estero, prevedendo la copertura di 2,34 milioni di euro per il 2025 utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.

La RT rileva che il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, prevedeva

all'art. 4, comma 2, un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell'Est Europa, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale.

Rileva che successivamente, la legge di conversione n. 28 del 5 aprile 2022 aumentava a 2 milioni di euro tale stanziamento aggiuntivo, che veniva poi prorogato fino al 31 dicembre 2023 con la legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, e, infine, ulteriormente prorogato per il 2024 ed incrementato a 2,2 milioni di euro dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Tali fondi hanno consentito l'istituzione di 24 posizioni "aggiuntive" – destinate alle Sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina – nel contingente dell'Arma dei Carabinieri, da inviare con compiti di protezione e scorta presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari esclusivamente per periodi che, anche per effetto di proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno.

Dato il permanere dell'esigenza di garantire un accresciuto livello di protezione alle sedi sopra menzionate, il comma 1 protrae anche per il 2025 le 24 posizioni già istituite, il cui costo, pari a 2.204.285 euro, è evidenziato nella seguente tabella.

Tale onere è arrotondato in via prudenziale a 2,34 milioni di euro, considerate le possibili variazioni dei coefficienti dell'indennità di servizio all'estero, per alcune delle sedi ivi indicate.

Agli oneri così determinati si provvede mediante riduzione dell'accantonamento di parte corrente di cui alla tabella A allegata alla legge di bilancio 2025, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. Precisa che l'onere aggiuntivo recato dalla disposizione è finalizzato all'adempimento dell'obbligo internazionale di assicurare il funzionamento e la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche all'estero.

Nr	Sede	Ufficiali	Marescialli	Brigadiere	App/Car	TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO					ONERE PER 12 MESI	VIAGGI Spese viaggio di assegnazione breve (A/R) (cap. 1292/3)	
						Tot.	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)			Magg. Alloggio (cap. 1280/1)
1	Amb. Kiev	1				1	€ 128.581	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 33.496	€ 178.280	€ 500
2	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500
3	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500
4	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500
5	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500
6	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
7	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
8	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
9	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
10	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
11	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
12	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
13	Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 56.735	€ 500
14	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 600
15	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 600
16	Amb. Varsavia				1	1	€ 33.434	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.903	€ 56.177	€ 400
17	Amb. Varsavia				1	1	€ 33.434	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.903	€ 56.177	€ 400
18	Amb. Minsk				1	1	€ 49.338	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.996	€ 68.173	€ 9.000
19	Amb. Tallin				1	1	€ 36.225	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.701	€ 55.765	€ 700
20	Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.740	€ 56.964	€ 700
21	Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 48.396	€ 500
22	Amb. Bucarest				1	1	€ 35.949	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.767	€ 55.555	€ 300
23	C.G. Mosca				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 69.227	€ 8.000
24	C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.725	€ 81.952	€ 8.000
24							€ 1.542.653	€ 125.744	€ 33.327	€ 88.156	€ 378.704	€ 2.168.585	€ 35.700
											TOTALE GENERALE	€ 2.204.285	

Colonne:

ISE (senza carichi di famiglia e con maggiorazione alloggio)

Viaggi di trasferimento assegnazioni brevi: valori A/R per 2 (Assegnazioni brevi generalmente semestrali). Per la sede di Kiev, tenuto conto della chiusura dello scalo, è stato preso in considerazione il più vicino aeroporto di Cracovia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Proroga delle spese per l'invio dei militari dell'Arma dei carabinieri, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio, di cui all'art. 4, c. 2, del D.L. 14/2022 – spese di personale	S	C	1,9				1,9				1,9			
	Proroga delle spese per l'invio dei militari dell'Arma dei carabinieri, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio, di cui all'art. 4, c. 2, del D.L. 14/2022 – spese di personale – effetti riflessi	E	TC					0,3				0,3			
	Proroga delle spese per l'invio dei militari dell'Arma dei carabinieri, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio, di cui all'art. 4, c. 2, del D.L. 14/2022 – spese di alloggio e viaggio	S	C	0,4				0,4				0,4			
	Riduzione Tabella A – MAECI	S	C	-2,3				-2,3				-2,3			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si prende atto della puntuale illustrazione in RT dei dati e parametri considerati nella stima del maggior onere relativo alla proroga dell'impiego dei militari dell'Arma a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale, che appare coerente con i dati riportati dalla RT annessa all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 14/2022¹⁵.

Andrebbero comunque forniti i parametri e le ipotesi considerati nella stima degli oneri di alloggio e viaggio, specificando, quanto all'alloggio, i motivi per l'assenza di importi alla riga 23 della tabella fornita dalla RT e, quanto al viaggio, l'eccentricità degli importi alle righe 18, 23 e 24 rispetto agli altri.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, poiché gli effetti indotti di carattere tributario e contributivo, pur se in linea con quelli riportati dalla RT annessa al decreto-legge n. 14/2022, appaiono in proporzione minori rispetto a quelli usualmente considerati, andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Per i profili di copertura, posto che la RT conferma la disponibilità del fondo di parte corrente utilizzato dalla norma, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa già programmati a carico dei medesimi stanziamenti.

¹⁵ RT di passaggio A.S. 2562, pagine 1-2.

Articolo 9, commi 1 e 5
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

- la lettera a), novellando l'articolo 2229, comma 1, proroga sino al 31 dicembre 2025 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2024) il regime transitorio del collocamento in ausiliaria;
- la lettera b), aggiungendo la lettera *m-sexies*) nel comma 1 dell'articolo 2230, dispone che i contingenti di personale da collocare in ausiliaria a domanda, per l'anno 2025, corrispondono a 32 ufficiali e 75 marescialli, per un totale di 107 unità. Viene poi previsto che anche per il collocamento in ausiliaria in esame (i.e. quello per il 2025) il 50% delle unità degli ufficiali è riservato ai tenenti colonnelli.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno 2027, euro 3.102.380 per l'anno 2028, quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

La RT afferma che la proroga di cui alla lettera a) è tesa a garantire il progressivo conseguimento dei volumi organici di cui agli articoli 798 e 798-*bis* COM, dovendo al contempo salvaguardare la funzionalità dello Strumento militare.

Ciò in linea con il processo di revisione del Modello professionale delle Forze armate avviato dalla legge n. 119 del 2022 che ha posticipato al 1° gennaio 2034 il termine per il conseguimento delle dotazioni organiche di legge. La disposizione riguarda il personale militare appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare

Tale misura, che consiste, in sostanza, in una proroga di uno strumento normativo già previsto fino al 31 dicembre 2024, appare funzionale per proseguire in maniera ottimale nell'adeguamento degli organici di Ufficiali e Marescialli.

Specificatamente, i contingenti di personale delle predette categorie/ruoli da collocare in ausiliaria a domanda, per l'anno 2025, sono complessivamente pari a 107 unità, ripartite come riportato dalla Tabella 1.

Con riferimento alla categoria Ufficiali da collocare anticipatamente in ausiliaria per l'anno 2025, resta invariata la vigente percentuale di riserva del 50% delle unità a favore dei tenenti colonnelli *ex art.* 2230, comma 1-*bis*.

Tabella 1 – Unità di personale da collocare in ausiliaria nell'anno 2025

Anno	2025
Ufficiali	32
Marescialli	75
TOTALE	107

I suddetti contingenti di personale, da collocare in ausiliaria anticipata nell'anno 2025, sono stati definiti in relazione al raggiungimento dei requisiti richiesti per ciascun ruolo/categoria, come riportato nella successiva Tabella 2.

Tabella 2 – Stima dei contingenti di personale, per categoria, a 5 anni dal limite di età

ANNO	2024	2025
UFFICIALI	823	782
MARESCIALLI	3256	3287

Per quanto riguarda l'onerosità delle richiamate modifiche va precisato che l'anticipato collocamento in ausiliaria del personale:

- non comporta nuove assunzioni, per effetto del processo di progressiva riduzione degli organici militari;
- la spesa correlata da sostenersi risulta compensata considerando l'onere che l'Amministrazione sosterebbe nel caso in cui il personale rimanesse in servizio: ciò in quanto il trattamento economico di quiescenza risulta notoriamente inferiore al trattamento previsto in servizio, senza tra l'altro considerare le eventuali ulteriori indennità accessorie da corrispondere a tale personale (ad esempio, straordinario, compenso forfettario, etc.).

Al riguardo, nella successiva Tabella 3, si è proceduto a raffrontare l'onere lordo Stato annuo *pro capite* del trattamento economico in godimento al personale in ausiliaria e del trattamento stipendiale spettante al personale in servizio, con riferimento ai gradi apicali delle varie categorie/ruoli interessati. Tali oneri sono stati stimati prendendo a riferimento i costi unitari 2025 (come definiti nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche – SICO) relativi a ciascuna delle posizioni economiche interessate e applicando i criteri di calcolo previsti per la definizione dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 1870 COM. Dal raffronto dei predetti oneri, emerge che il trattamento economico spettante in ausiliaria risulta inferiore di circa il 10% rispetto al trattamento economico spettante in servizio.

Il collocamento anticipato in ausiliaria dei predetti contingenti di personale, in sostanza, comporterebbe una minore spesa annua per l'Amministrazione pari a circa 978.949 euro. Tale valore prudenzialmente non viene colto.

Tabella 3 – Stima trattamento economico previsto per i ruoli e gradi in esame

Trattamento economico spettante al personale militare in ausiliaria		Trattamento economico spettante al personale militare in servizio		Risparmio pro-capite	Unità	
Colonnello (+23)	€ 140.715	Colonnello (+23)	€ 156.350	€ 15.635	16	€ 250.160
Tenente Colonnello (+23)	€ 119.143	Tenente Colonnello (+23)	€ 132.382	€ 13.239	16	€ 211.824
1° Luogotenente	€ 62.033	1° Luogotenente	€ 68.926	€ 6.893	75	€ 516.975
Risparmio Totale						€ 978.959

Dalla corresponsione anticipata del trattamento di fine servizio (TFS), invece, derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nelle successive Tabelle dalla 4 alla 8, si è proceduto a calcolare l'impegno finanziario corrispondente all'anticipazione del TFS correlato al collocamento anticipato in ausiliaria per l'anno 2025, tenuto conto delle compensazioni realizzate nel tempo per effetto della maturazione dei termini per il normale collocamento in congedo del personale al raggiungimento del limite d'età ordinamentale.

A tal riguardo, si rappresenta che:

- il periodo medio di anticipazione per il collocamento in ausiliaria è stato stimato in 3 anni prima del limite di età previsto per il ruolo di appartenenza. Tale scelta è in linea con il modello già implementato per l'estensione dell'istituto fino al 2024 nell'ambito del decreto legislativo n. 91 del 2016 (Vedasi Allegato 2 alla RT del richiamato provvedimento) e risulta, nell'esperienza degli ultimi anni, anche leggermente sovrastimata rispetto ai dati reali, che si attestano su 1/2 anni;
- per l'Ente erogatore del TFS (INPS), nel lungo periodo il collocamento anticipato in ausiliaria non solo non determina alcun maggiore onere, ma addirittura genera risparmi, come verificato (vedasi Tabella 10);
- gli effetti netti riportati nelle successive tabelle sono sviluppati tenendo in considerazione l'effettivo movimento di cassa per erogazione del TFS calcolato al netto delle trattenute a carico dello Stato, pari a circa il 25% dell'importo complessivo.

Tabella 4 – Oneri *pro capite* dovuti per rateizzazione TFS

Anno	2025	2026	2027	2028
Ufficiali (1^ Rata) Col.	0	50.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Col.	0	0	50.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Col.	0	0	0	111.325
Ufficiali (1^ Rata) Ten.Col.	0	50.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Ten.Col.	0	0	50.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	82.574
Marescialli (1^ Rata)	0	50.000	0	0
Marescialli (2^ Rata)	0	0	42.935	0
Marescialli (3^ Rata)	0	0	0	0

Tabella 5 -Oneri complessivi annuali TFS con Ausiliaria anticipata

Anno	2025	2026	2027	2028	
Ufficiali (1^ Rata) Col.	0	800.000	0	0	
Ufficiali (2^ Rata) Col.	0	0	800.000	0	
Ufficiali (3^ Rata) Col.	0	0	0	1.781.195	
Ufficiali (1^ Rata) Ten.Col.	0	800.000	0	0	
Ufficiali (2^ Rata) Ten.Col.	0	0	800.000	0	
Ufficiali (3^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	1.321.185	
Marescialli (1^ Rata)	0	3.750.000	0	0	
Marescialli (2^ Rata)	0	0	3.220.127	0	
Marescialli (3^ Rata)	0	0	0	0	
Anno	2025	2026	2027	2028	TOTALE
TOTALE	- €	5.350.000 €	4.820.127 €	3.102.380 €	13.272.507 €
EFFETTI NETTI (75%)	- €	4.012.500 €	3.615.095 €	2.326.785 €	9.954.380 €

Tabella 6 – Oneri pro capite dovuti per rateizzazione TFS – Limite di età

Anno	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ufficiali (1^ Rata) Col.	0	0	0	0	50.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Col.	0	0	0	0	0	50.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Col.	0	0	0	0	0	0	117.664
Ufficiali (1^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	0	50.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	0	0	50.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	0	0	0	88.051
Marescialli (1^ Rata)	0	0	0	0	50.000	0	0
Marescialli (2^ Rata)	0	0	0	0	0	45.723	0
Marescialli (3^ Rata)	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 7 – Oneri complessivi annuali TFS con fuoriuscite per limiti di età

Anno	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ufficiali (1^ Rata) Col.	0	0	0	0	800.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Col.	0	0	0	0	0	800.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Col.	0	0	0	0	0	0	1.882.631
Ufficiali (1^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	0	800.000	0	0
Ufficiali (2^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	0	0	800.000	0
Ufficiali (3^ Rata) Ten.Col.	0	0	0	0	0	0	1.408.820
Marescialli (1^ Rata)	0	0	0	0	3.750.000	0	0
Marescialli (2^ Rata)	0	0	0	0	0	3.429.231	0
Marescialli (3^ Rata)	0	0	0	0	0	0	0
Anno	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTALE	- €	- €	- €	- €	5.350.000 €	5.029.231 €	3.291.451 €
EFFETTI NETTI (75%)	- €	- €	- €	- €	4.012.500 €	3.771.923 €	2.468.588 €

Tabella 8 – Oneri per erogazione anticipata TFS

Anno	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTALE	- €	5.350.000 €	4.820.127 €	3.102.380 €	- 5.350.000 €	- 5.029.231 €	- 3.291.451 €
EFFETTI NETTI (75%)	- €	4.012.500 €	3.615.095 €	2.326.785 €	- 4.012.500 €	- 3.771.923 €	- 2.468.588 €

Si aggiunge per completezza che, anche con la recente riconfigurazione dello Strumento militare in 160.000 unità (decreto legislativo n. 185 del 2023), permane l'efficacia funzionale dell'istituto *de quo* tenuto conto della necessità di ricondurre le consistenze intercategoriale del personale militare a quelle previste dal Codice.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
		Proroga al 31 dicembre 2025 regime transitorio in ausiliaria personale della Difesa-erogazione anticipata TFS	S	C			5,4	4,8			5,4	4,8			5,4	4,8
		Proroga al 31 dicembre 2025 regime transitorio in ausiliaria personale della Difesa-erogazione anticipata TFS-effetti fiscali	E	T			1,3	1,2			1,3	1,2			1,3	1,2
		Riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. n.66/2010	S	C			-4,0	-3,6			-4,0	-3,6			-4,0	-3,6

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e nel presupposto dell'esattezza dei valori *pro capite* riportati nella tabella 4, non vi sono osservazioni da formulare sui commi 1 e 5 per i profili di quantificazione.

Anche per quanto attiene alla quota di copertura sul fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare (per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio), non vi sono osservazioni, atteso che esso presenta ampiamente le occorrenti disponibilità¹⁶.

Nulla da osservare sull'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Articolo 9, commi 2-4

(Digitalizzazione processi penali militari e associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

Il comma 2 proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2025, la previsione, introdotta durante l'emergenza da Covid-19, che consente il deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari. A tal fine, si prevede che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

I commi 3 e 4 recano disposizioni transitorie riguardanti la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM).

¹⁶ Cfr. cap. 1153 con oltre 165 milioni di competenza disponibili per il 2025.

In particolare, il comma 3 riconosce alle APCSM i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – COM) in base ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2024 (ovvero un distacco ogni 4.000 unità di personale e un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale). Tale riconoscimento vige a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025.

Il comma 4 proroga la rappresentatività vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nelle more del nuovo accertamento della rappresentatività, e comunque non oltre il 30 aprile 2025.

La RT rileva sul comma 2 che proroga sino al 31 dicembre 2025 la misura introdotta durante l'emergenza pandemica dal comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che dispone, con gli opportuni adattamenti, l'uso della posta elettronica certificata nel processo penale militare in luogo dei portali telematici non ancora in dotazione agli uffici giudiziari militari.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si tratta di disposizioni meramente procedurali che sono attuate con le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente.

Il comma 3 prevede che dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 96 (un distacco ogni 4.000 unità di personale e un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale).

Il comma 4 assicura la proroga della rappresentatività, posto che nel nuovo anno si dovrà procedere al relativo accertamento. La misura è connessa alle previsioni di cui all'AC 2171 – disegno di legge recante “Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare” attualmente in corso di approvazione alla Camera dei deputati.

I predetti distacchi e permessi, attribuiti, nella misura rispettivamente di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale, non superano le giornate medie di assenza previste dalla normativa *pro tempore* vigente per la rappresentanza militare e, pertanto, non si determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 2, prendendo atto delle rassicurazioni fornite dalla RT sul fatto che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni meramente procedurali che saranno attuate dall'Amministrazione della giustizia militare avvalendosi delle sole

risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Sui commi 3-4, si osserva che il decreto-legge n. 61/2024 aveva previsto, in relazione al riconoscimento di distacchi e permessi retribuiti, un onere per otto mesi del 2024 pari a 6.717.474 euro¹⁷ e aveva provveduto a reperire la corrispondente copertura limitatamente al medesimo anno. Poiché la disposizione in esame riconosce il diritto ai distacchi e permessi retribuiti secondo i criteri indicati a suo tempo dallo stesso decreto-legge n. 61/2024, anche a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e, comunque non oltre il 30 aprile 2025, andrebbe fornita un'integrazione della RT recante la quantificazione degli oneri previsti per le mensilità gennaio-aprile 2025, analogamente a quanto a suo tempo quantificato dalla RT annessa al decreto-legge n. 61/2024, tenuto conto degli assetti organici vigenti¹⁸.

Per i profili di copertura, andrebbe chiarito se in questo caso gli oneri trovino copertura a valere sulle risorse destinate alla contrattazione come previsto dall'articolo 1480 del Codice dell'ordinamento militare (come modificato dal D.Lgs. n. 192/2023)¹⁹ o quali siano le risorse disponibili per farvi fronte.

Articolo 10, commi 1 e 2 ***(Tirocinio dei magistrati)***

Il comma 1 estende l'applicazione dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) al tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Ne discende, nello specifico, la riduzione a 12 mesi, rispetto ai 18 mesi ordinariamente previsti, del periodo di tirocinio previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 26 del 2006.

Il comma 2 autorizza una spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, provvedendo alla copertura degli oneri finanziari mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, relativa all'istituzione e al funzionamento della Scuola superiore della magistratura.

La RT evidenzia che il comma 1 prevede una proroga della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disposizione derogatoria rispetto a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio

¹⁷ La RT allegata al provvedimento indicava i dati puntuali di quantificazione, per cui nel 2024 per l'Arma dei carabinieri vi sarebbero stati 30 distacchi e 60.370 ore di permesso retribuito, per la Guardia di Finanza 16 distacchi e 31.963 ore di permesso retribuito, per le Forze armate 44 distacchi e 89.363 ore di permesso retribuito. L'onere complessivo massimo annuo era stimato in 10.076.209 euro, tuttavia la RT stimava un periodo di 8 mesi di effettiva fruizione delle citate prerogative sindacali e riparametrava conseguentemente l'onere.

¹⁸ La quantificazione per il 2024 era stata calibrata espressamente sui volumi organici rideterminati, per il medesimo anno, dai decreti interministeriali 11 marzo 2024 (per gli ufficiali) e 22 gennaio 2024 (per sottufficiali, graduati e militari di truppa). Cfr. Nota di lettura n.158, pagina 7.

¹⁹ L'articolo 1480 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede al comma 4 che con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative.

2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150». Si prevede la riduzione da diciotto a dodici mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino 31 dicembre 2024, nello specifico con il decreto ministeriale adottato in data 8 aprile 2024, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado. La norma che si intende prorogare prevede che il tirocinio sia articolato in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari, a sua volta articolata in tre periodi, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, aventi la seguente durata:

- a) tre mesi, per il primo periodo svolto presso i tribunali;
- b) un mese, per il secondo periodo, svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali;
- c) quattro mesi, per il terzo periodo, svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

Il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029.

Dal confronto tra gli oneri derivanti dall'assunzione delle 400 unità di magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con d.m. 8 aprile 2024, nelle due ipotesi di durata del tirocinio di 18 e 12 mesi, emerge un onere aggiuntivo nell'ipotesi del tirocinio della durata di 12 mesi pari ad euro 4.103.270 per l'anno 2027 e ad euro 808.624 per l'anno 2029. La quantificazione è stata effettuata come illustrato nei prospetti di seguito riportati:

Tirocinio 18 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 8/4/2024 con decorrenza 1° luglio 2026

QUALIFICA	DAL	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	400	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2026	0	29.751,41	12.611,00	7.727,33	50.089,74	4.257,63	12.121,72	1.689,88	430,04	18.499,26	68.589,00	6	34.294,50	13.717.800,03	14.690.048
	13^A		1.239,64	525,46		1.765,10	150,03	427,15	70,41	17,92	665,52	2.430,62	13^A	2.430,62	972.247,22	
	01/01/2027	0	29.751,41	12.611,00	15.454,65	57.817,06	4.914,45	13.991,73	1.689,88	430,04	21.026,09	78.843,15	12	78.843,15	31.537.261,52	33.481.756
13^A		2.479,28	1.050,92		3.530,20	300,07	854,31	140,82	35,84	1.331,04	4.861,24	13^A	4.861,24	1.944.494,44		
Magistrato ordinario HH03	01/01/2028	0	41.739,33	13.343,17	15.454,65	70.537,15	5.995,66	17.069,99	2.370,79	455,00	25.891,44	96.428,59	12	96.428,59	38.571.437,64	41.102.114
	13^A		3.478,28	1.111,93		4.590,21	390,17	1.110,83	197,57	37,92	1.736,48	6.326,69	13^A	6.326,69	2.530.675,78	
	01/01/2029	0	41.739,33	13.343,17	15.454,65	70.537,15	5.995,66	17.069,99	2.370,79	455,00	25.891,44	96.428,59	12	96.428,59	38.571.437,64	41.102.114
13^A		3.478,28	1.111,93		4.590,21	390,17	1.110,83	197,57	37,92	1.736,48	6.326,69	13^A	6.326,69	2.530.675,78		
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/01/2030	1	44.243,69	13.343,17	15.454,65	73.041,51	6.208,53	17.676,05	2.513,04	455,00	26.852,62	99.894,13	6	49.947,06	19.978.825,49	48.144.971
	13^A		60.432,43	14.331,86	15.454,65	90.218,94	7.668,61	21.832,98	3.432,56	488,72	33.422,87	123.641,81	6	61.820,91	24.728.362,37	
	01/01/2031	0	5.036,04	1.194,32		6.230,36	529,58	1.507,75	286,05	40,73	2.364,10	8.594,46	13^A	8.594,46	3.437.783,04	
13^A		60.432,43	14.331,86	15.454,65	90.218,94	7.668,61	21.832,98	3.432,56	488,72	33.422,87	123.641,81	1	10.303,48	4.121.393,73		
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/02/2031	1	61.403,75	14.331,86	15.454,65	91.190,26	7.751,17	22.068,04	3.487,73	488,72	33.795,66	124.985,92	11	114.570,43	45.828.172,30	53.432.153
	13^A		5.116,98	1.194,32		6.311,30	536,46	1.527,33	290,64	40,73	2.395,17	8.706,47	13^A	8.706,47	3.482.586,80	
	01/01/2032	1	61.403,75	14.331,86	15.454,65	91.190,26	7.751,17	22.068,04	3.487,73	488,72	33.795,66	124.985,92	12	124.985,92	49.994.369,78	53.476.957
13^A		5.116,98	1.194,32		6.311,30	536,46	1.527,33	290,64	40,73	2.395,17	8.706,47	13^A	8.706,47	3.482.586,80		
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/01/2033	1	61.403,75	14.331,86	15.454,65	91.190,26	7.751,17	22.068,04	3.487,73	488,72	33.795,66	124.985,92	1	10.415,49	4.166.197,48	
	13^A		64.879,44	14.331,86	15.454,65	94.665,95	8.046,61	22.909,16	3.685,15	488,72	35.129,63	129.795,58	11	118.979,29	47.591.714,23	55.400.821
	01/02/2033	2	5.406,62	1.194,32		6.600,94	561,08	1.597,43	307,10	40,73	2.506,33	9.107,27	13^A	9.107,27	3.642.908,79	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/01/2034	2	64.879,44	14.331,86	15.454,65	94.665,95	8.046,61	22.909,16	3.685,15	488,72	35.129,63	129.795,58	12	129.795,58	51.918.233,71	55.561.143
	13^A		5.406,62	1.194,32		6.600,94	561,08	1.597,43	307,10	40,73	2.506,33	9.107,27	13^A	9.107,27	3.642.908,79	
	01/01/2035	2	64.879,44	14.331,86	15.454,65	94.665,95	8.046,61	22.909,16	3.685,15	488,72	35.129,63	129.795,58	1	10.816,30	4.326.519,48	
13^A		68.355,12	14.331,86	15.454,65	98.141,63	8.342,04	23.750,27	3.882,57	488,72	36.463,60	134.605,23	11	123.388,13	49.355.251,09	57.485.001	
13^A		5.696,26	1.194,32		6.890,58	585,70	1.667,52	323,55	40,73	2.617,49	9.508,08	13^A	9.508,08	3.803.230,32		

Tirocinio 12 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 8/4/2024 con decorrenza 1° luglio 2026

QUALIFICA	DAL	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	400	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2026	0	29.751,41	12.611,00	7.727,33	50.089,74	4.257,63	12.121,72	1.689,88	430,04	18.499,26	68.589,00	6	34.294,50	13.717.800,03	14.690.048
	13 [^]		1.239,64	525,46		1.765,10	150,03	427,15	70,41	17,92	665,52	2.430,62	13 [^]	2.430,62	972.247,22	
	01/01/2027	0	29.751,41	12.611,00	15.454,65	57.817,06	4.914,45	13.991,73	1.689,88	430,04	21.026,09	78.843,15	12	78.843,15	31.537.261,52	33.481.756
13 [^]		2.479,28	1.050,92		3.530,20	300,07	854,31	140,82	35,84	1.331,04	4.861,24	13 [^]	4.861,24	1.944.494,44		
Magistrato ordinario HH03	01/01/2028	0	41.739,33	13.343,17	15.454,65	70.537,15	5.995,66	17.069,99	2.370,79	455,00	25.891,44	96.428,59	12	96.428,59	38.571.437,64	41.102.114
	13 [^]		3.478,28	1.111,93		4.590,21	390,17	1.110,83	197,57	37,92	1.736,48	6.326,69	13 [^]	6.326,69	2.530.675,78	
	01/01/2029	0	41.739,33	13.343,17	15.454,65	70.537,15	5.995,66	17.069,99	2.370,79	455,00	25.891,44	96.428,59	12	96.428,59	38.571.437,64	41.102.114
13 [^]		3.478,28	1.111,93		4.590,21	390,17	1.110,83	197,57	37,92	1.736,48	6.326,69	13 [^]	6.326,69	2.530.675,78		
01/01/2030	1	44.243,69	13.343,17	15.454,65	73.041,51	6.208,53	17.676,05	2.513,04	455,00	26.852,62	99.894,13	6	49.947,06	19.978.825,49		
13 [^]		4.424,37	1.111,93		5.536,30	418,36	1.181,28	200,47	40,73	1.736,48	6.326,69	13 [^]	6.326,69	2.530.675,78		
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/07/2030	0	60.432,43	14.331,86	15.454,65	90.218,94	7.668,61	21.832,98	3.432,56	488,72	33.422,87	123.641,81	6	61.820,91	24.728.362,37	48.144.971
	13 [^]		5.036,04	1.194,32		6.230,36	529,58	1.507,75	286,05	40,73	2.364,10	8.594,46	13 [^]	8.594,46	3.437.783,04	
	01/01/2031	0	60.432,43	14.331,86	15.454,65	90.218,94	7.668,61	21.832,98	3.432,56	488,72	33.422,87	123.641,81	1	10.303,48	4.121.393,73	
	13 [^]		5.036,04	1.194,32		6.230,36	529,58	1.507,75	286,05	40,73	2.364,10	8.594,46	13 [^]	8.594,46	3.437.783,04	
	01/02/2031	1	61.403,75	14.331,86	15.454,65	91.190,26	7.751,17	22.068,04	3.487,73	488,72	33.795,66	124.985,92	11	114.570,43	45.828.172,30	53.432.153
	13 [^]		5.116,98	1.194,32		6.311,30	536,46	1.527,33	290,64	40,73	2.395,17	8.706,47	13 [^]	8.706,47	3.482.586,80	
	01/01/2032	1	61.403,75	14.331,86	15.454,65	91.190,26	7.751,17	22.068,04	3.487,73	488,72	33.795,66	124.985,92	12	124.985,92	49.994.369,78	53.476.957
	13 [^]		5.116,98	1.194,32		6.311,30	536,46	1.527,33	290,64	40,73	2.395,17	8.706,47	13 [^]	8.706,47	3.482.586,80	
	01/01/2033	1	61.403,75	14.331,86	15.454,65	91.190,26	7.751,17	22.068,04	3.487,73	488,72	33.795,66	124.985,92	1	10.415,49	4.166.197,48	
	13 [^]		5.116,98	1.194,32		6.311,30	536,46	1.527,33	290,64	40,73	2.395,17	8.706,47	13 [^]	8.706,47	3.482.586,80	
01/02/2033	2	64.879,44	14.331,86	15.454,65	94.665,95	8.046,61	22.909,16	3.685,15	488,72	35.129,63	129.795,58	11	118.979,29	47.591.714,23	55.400.821	
13 [^]		5.406,62	1.194,32		6.600,94	561,08	1.597,43	307,10	40,73	2.506,33	9.107,27	13 [^]	9.107,27	3.642.908,79		
01/01/2034	2	64.879,44	14.331,86	15.454,65	94.665,95	8.046,61	22.909,16	3.685,15	488,72	35.129,63	129.795,58	12	129.795,58	51.918.233,71	55.561.143	
13 [^]		5.406,62	1.194,32		6.600,94	561,08	1.597,43	307,10	40,73	2.506,33	9.107,27	13 [^]	9.107,27	3.642.908,79		
01/01/2035	2	64.879,44	14.331,86	15.454,65	94.665,95	8.046,61	22.909,16	3.685,15	488,72	35.129,63	129.795,58	1	10.816,30	4.326.519,48		
13 [^]		5.406,62	1.194,32		6.600,94	561,08	1.597,43	307,10	40,73	2.506,33	9.107,27	13 [^]	9.107,27	3.642.908,79		
01/02/2035	3	68.355,12	14.331,86	15.454,65	98.141,63	8.342,04	23.750,27	3.882,57	488,72	36.463,60	134.605,23	11	123.388,13	49.355.251,09	57.485.001	
13 [^]		5.696,26	1.194,32		6.890,58	585,70	1.667,52	323,55	40,73	2.617,49	9.508,08	13 [^]	9.508,08	3.803.230,32		

Tabella riepilogativa differenze stipendiali

concorso indetto con D.M. 8 aprile 2024			
	400	400	
anno	tirocinio 18 mesi	tirocinio 12 mesi	differenziale
2026	14.690.048	14.690.048	-
2027	33.481.756	37.585.026	- 4.103.270
2028	41.102.114	41.102.114	-
2029	41.102.114	41.910.738	- 808.624
2030	48.144.971	48.144.971	-
2031	53.432.153	53.432.153	-
2032	53.476.957	53.476.957	-
2033	55.400.821	55.400.821	-
2034	55.561.143	55.561.143	-
2035	57.485.001	57.485.001	-

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150](#).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori oneri correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Riduzione da 18 a 12 mesi del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024	S	C				4,1				4,1				4,1
	Riduzione da 18 a 12 mesi del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024 – effetti riflessi	E	TC								2,0				2,0
2	Riduzione delle risorse destinate all'istituzione e al funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all'art. 2, c. 37, della L. 150/2005	S	C				-4,1				-4,1				-4,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva che non è possibile riscontrare i dati sulle differenze stipendiali forniti dalla RT in quanto la tabella riepilogativa per il tirocinio a 12 mesi riporta gli stessi oneri della tabella riepilogativa per il tirocinio a 18 mesi.

Tuttavia, si evidenzia che gli oneri previsti sono in sostanziale continuità con quelli previsti dal precedente decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (articolo 11, commi 4-*bis*-4-*ter*) che prevedeva per 400 magistrati oneri pari a 3,393 milioni di euro nel 2027 e 0,669 milioni di euro nel 2029.

Pertanto, pur ravvisando l'esigenza di correggere la tabella indicata, non ci sono osservazioni.

Articolo 10, comma 3

(Proroga di termini in materia di esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia)

La disposizione differisce ulteriormente fino al 1° gennaio 2026 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. A tal fine, modifica l'articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

La RT conferma che il comma 3 modifica l'articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si prevede, coerentemente con le misure assunzionali perseguite dal Ministero della giustizia nell'ambito dell'attuazione del PNRR e al fine di non vanificare le professionalità acquisite, che al predetto personale non si applichino le misure di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che escludono la necessità del nulla

osta dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

Nello specifico, l'impegno per il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR in ambito giustizia impone di tutelare ulteriormente l'integrità delle risorse umane assunte a tal fine, estendendo per un ulteriore anno la norma di salvaguardia contenuta nell'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della natura ordinamentale della disposizione, confermata anche dalla precedente proroga²⁰, nulla da osservare.

Articolo 10, commi 4-6 ***(Rispristino sezioni distaccate insulari)***

Il comma 4, alle lettere a)-c), novella i termini di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, del D.Lgs. n. 14/2014, relativi al termine di operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli), Lipari (nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario del tribunale di Livorno) differendoli al 2025.

Il comma 5, con una disposizione di coordinamento, interviene sull'art. 10, co. 13, del D.Lgs. n. 14/2014, prorogando dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, il termine di entrata in vigore della Tabella A del regio decreto n. 12/1941 (sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del citato D.Lgs. n. 14/2014), concernente l'organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale.

Il comma 6 autorizza la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia.

La RT rileva che ai commi 4, 5 e 6 si prevede la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio.

Con la riforma della geografia giudiziaria, realizzata a seguito della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il legislatore ha ritenuto di esercitare la delega provvedendo alla completa abolizione dell'istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale.

²⁰ Nota di lettura n. 129, pagine 128-130.

Successivamente, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 – nell’ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012 – è stato disposto esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all’articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.

Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga per effetto degli interventi normativi di seguito riportati:

- l’articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2018;
- l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2021;
- l’articolo 8, comma 6-*septies* – lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2022;
- l’articolo 8, commi 5, 6 e 7 del dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2023 esclusivamente per le sezioni distaccate insulari di Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno);
- l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022» ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 limitatamente alla sezione distaccata di Ischia;
- l’art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha previsto il temporaneo ripristino sino al 31 dicembre 2024.

Si segnala che a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell’articolo 1, commi da 525 a 530, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e che la relativa disciplina, oggetto di specifica modifica normativa, è contraddistinta dall’introduzione della metodologia dei costi standard, con effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra i comuni sedi di uffici giudiziari, attraverso la quale destinare i fondi necessari per le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari.

Sulla base dell’analisi dei dati comunicati dai competenti uffici del Ministero della giustizia, riferiti all’ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per

ciascuna struttura, in circa 50.000 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di 150.000 euro all'anno.

Considerato che la proroga riguarda un periodo di 12 mesi, l'onere è stato quantificato in 150.000 euro per l'anno 2025 così determinato:

ONERE ANNUO CIASCUN TRIBUNALE INSULARE	N. DEI TRIBUNALI INSULARI PROROGATI	ONERE ANNUO	PROROGA AL 31 DICEMBRE 2025 MESI
50.000 euro	3	150.000 euro	12

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 9.000 euro (2 missioni al mese x 9 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente norma, pari a 159.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riepilogo oneri:

Spese di funzionamento sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio	€150.000 annui
Spese di missione magistrati ex art. 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12	€9.000 annui
Totale	€159.000 annui

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
4-5	Proroga dell'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio – spese di funzionamento	S	C		0,2				0,2				0,2		
4-5	Proroga dell'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio – spese di missione dei magistrati	S	C		0,0				0,0				0,0		
6	Riduzione Tabella A – GIUSTIZIA	S	C		-0,2				-0,2				-0,2		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che la RT si limita ad evidenziare che in base ai dati comunicati dai competenti uffici del Ministero della giustizia, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, vengono quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di 150.000 euro all'anno, e che all'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò premesso, sul punto andrebbero forniti i dati relativi ai fabbisogni di personale di magistratura e amministrativo necessario per il funzionamento delle sedi.

Inoltre, relativamente agli oneri per rimborso delle spese di viaggio dei magistrati assegnati alle sezioni distaccate pur continuando a svolgere funzioni presso la sede principale, andrebbe esposto il metodo utilizzato per la quantificazione, che considera 9 magistrati per 2 missioni al mese (per 10 mesi) per una spesa di 50 euro a viaggio. Si osserva comunque che la quantificazione degli oneri appare in linea con quella di cui alla precedente proroga²¹.

Articolo 10, comma 7

(Intercettazioni mediante infrastrutture digitali interdistrettuali)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali.

La RT interviene sul comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, prevedendo che le intercettazioni mediante le infrastrutture digitali inter-distrettuali previste dal comma

²¹ Cfr. RT aggiornata allegata all'AC 1551, articolo 14-bis, conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

1 del citato articolo 2 saranno effettuate a partire dai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2025, ampliando il vigente riferimento temporale del 28 febbraio 2025. Tale proroga si rende necessaria per consentire l'aggiornamento e l'implementazione delle infrastrutture digitali inter-distrettuali, in corso di realizzazione.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala poi che per la realizzazione delle infrastrutture informatiche di cui si è detto, è stata prevista dal comma 10 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 105/2023 una specifica autorizzazione di spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché di 3 milioni di euro per la gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata, risorse che risultano adeguate per il finanziamento degli interventi programmati, che si concluderanno nel corso del 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni i cui effetti appaiono iscriversi nell'ambito dei tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 10, comma 8

(Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia)

La norma interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. In particolare la disposizione, modificando l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016, proroga di un ulteriore anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.

La RT afferma che la norma, al fine di tutelare la piena funzionalità del sistema giustizia, proroga sino al 31 dicembre 2025 la disciplina dettata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, per i comandi del personale dell'Amministrazione giudiziaria presso altre pubbliche amministrazioni, al fine di evitare che si verifichi un esodo verso altre Amministrazioni del personale già in servizio e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto, che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, ha introdotto una disposizione che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, impediva per il successivo triennio – dunque, fino al 31 dicembre 2019 – che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La

previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni già in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali.

A fondamento di tale disposizione derogatoria vi era l'esigenza di non sottrarre risorse ad un settore, quello della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici e con una complessiva situazione di disagio nell'organizzazione del servizio.

Con l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stata modificata la norma dell'art. 4 sopra citato.

Alla proroga della sua vigenza – sino al 31 dicembre 2020 – si è affiancata l'introduzione della possibilità da parte della stessa amministrazione giustizia di consentire al comando, al distacco o all'assegnazione del personale dipendente verso le altre amministrazioni («salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia»).

In tal modo, pur rimanendo ferma sino al 31 dicembre 2020 la limitazione alla operatività della disposizione generale sui distacchi sopra citata (articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127), si è previsto che tale disposizione torni ad operare in caso di nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.

Con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la disposizione derogatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2021, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l'introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con un comparto giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale. La disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, poi fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14 e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024, dall'articolo 11, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

La criticità fronteggiata con la suddetta disposizione derogatoria non può dirsi oggi superata, sebbene pur certamente in via di risoluzione mediante la complessa pianificazione assunzionale tuttora in atto.

Risulta pertanto ancora necessario, per tutelare la piena funzionalità del sistema giustizia, prorogare sino al 31 dicembre 2025 per i comandi del personale presso altre pubbliche amministrazioni la disciplina dettata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, al fine di evitare che si verifichi un esodo del personale già in servizio verso altre Amministrazioni e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, tenuto conto del tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni prorogate, di cui si trae conferma anche dalla proroga intervenuta per il 2024²², nulla da osservare.

Articolo 11

(Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il comma 1 proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.

Il comma 2, sopprimendo le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», elimina il termine ordinatorio previsto dall'art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 entro il quale sono effettuate la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica.

La RT ribadisce il contenuto del comma 1 e afferma che la norma in questione (articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La previsione legislativa, infatti, attiene a un obbligo a carico degli operatori di mercato, senza generare alcun impatto sulle finanze pubbliche.

In merito al comma 2, la RT evidenzia che la disposizione limitandosi a sopprimere il termine entro il quale sono effettuate la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, non comporta nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, considerato che tali attività sono svolte – come previsto dalla norma modificata – con le risorse previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al comma 1, tenuto conto che alla norma oggetto di proroga non erano stati associati impatti sul bilancio dello Stato e considerato quanto affermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2, considerato che le attività di cui trattasi, come risulta dalla RT, verranno svolte dai soggetti pubblici interessati con le risorse previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

²² Cfr. Nota di lettura n. 129, pagina 127-130.

Articolo 12 ***(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)***

Il comma 1, modificando l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 228 del 2021, relativo al regime del 5 per mille riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), proroga di un anno (ovvero al 2025) il periodo di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS (v. quanto di seguito riportato circa la disciplina in questione, nds.).

La RT ribadisce che la disposizione proroga di un anno il periodo di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS, con la finalità di coordinare le disposizioni del decreto legislativo n. 111 del 2017 e del DPCM del 23 luglio 2020, con quelle del D.M. n. 106 del 2020 e del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 relative all'istituzione e operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La proroga si rende necessaria per evitare che enti di notevole rilevanza sociale possano, per il 2025, restare esclusi dal riparto del beneficio del cinque per mille dell'IRPEF che costituisce ormai un'importante fonte di finanziamento per le realtà non profit.

La proroga è priva di effetti finanziari, in quanto non incide sulla dotazione complessiva destinata dal legislatore al cinque per mille, da ripartire tra i soggetti beneficiari della misura, stabilita in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 720, della legge n. 160 del 2019.

La Rel. III., circa la rilevanza della proroga, puntualizza che, in base al decreto legislativo n. 111 del 2017 e al DPCM del 23 luglio 2020, dall'anno successivo a quello di operatività del Registro, saranno destinatari del contributo del cinque per mille gli enti iscritti al RUNTS in sostituzione della categoria "enti del volontariato" (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore ONLUS), in via transitoria fino all'operatività del Registro. In questo contesto, quindi, il problema di ripartizione del cinque per mille si potrebbe porre con riferimento alle ONLUS per le quali è prevista una particolare procedura ai sensi dell'articolo 34 del D.M. n. 106 del 2020 per la loro iscrizione nel RUNTS.

Detto articolo dispone che:

“1. L'Agenzia delle entrate, secondo modalità e specifiche concordate con il Ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30. (...)

2. L'elenco degli enti cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. (...).

3. Ciascun ente inserito nell'elenco di cui al comma 2, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della

Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'ufficio del RUNTS territorialmente competente (...)"

In altri termini, per le ONLUS l'accesso al RUNTS, diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso la procedura di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n.117 del 2017, ma è sottoposta a un autonomo procedimento che richiede che le ONLUS procedano, una volta pubblicato l'elenco, a presentare istanza di iscrizione al RUNTS. Pertanto, l'abrogazione della disciplina ONLUS dipende da due condizioni: l'operatività del RUNTS e il rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, non essendo solo sufficiente il solo avvio del RUNTS, avvenuto il 23 novembre 2021. Poiché il processo di notifica alla Commissione UE delle disposizioni fiscali sottoposte al regime autorizzatorio è stato intrapreso nel corso dell'anno 2022, a seguito delle disposizioni correttive al Titolo X del Codice del Terzo settore apportate con il decreto-legge n. 73 del 2022, non si è ancora concluso ma è da ritenere verosimile che l'autorizzazione della medesima Commissione possa intervenire nel corso del 2025 ne consegue che il termine entro il quale le Onlus potranno fare domanda di iscrizione al RUNTS sarebbe – per quanto sopra evidenziato – il 31 marzo 2026 (periodo di imposta successivo all'autorizzazione). Con la disposizione in argomento si prevede quindi che anche per l'anno 2025 il contributo del cinque per mille venga attribuito alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021 (data in cui sono cessate le procedure di iscrizione), con le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020 per “gli enti del volontariato”, sempre che rimangano iscritte nell'anagrafe ex articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 il termine entro il quale scatta l'obbligo, per talune categorie di imprese, di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14, comma 1

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021, relativo all'utilizzo del credito di imposta per le imprese turistiche:

- la lettera a), modificando il comma 1, prevede che i contributi sotto forma di credito d'imposta siano riconosciuti per interventi conclusi entro il 31 ottobre 2025 (finora il termine era fissato al 31 dicembre 2024);
- la lettera b), novellando l'alinea del comma 2, prevede che i contributi a fondo perduto siano riconosciuti per interventi conclusi entro il 31 ottobre 2025 (finora il termine era fissato al 31 dicembre 2024);
- la lettera c), integrando il comma 10, primo periodo, precisa ulteriormente che la riserva del 50% delle agevolazioni in questione per interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (restando quindi a carico dello stanziamento complessivo recato dal medesimo comma 10, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro per l'anno 2025. Inoltre l'esaurimento delle risorse è comunicato agli operatori del settore con avviso pubblico pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo).

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, considerato il limite di spesa di cui al comma 10 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021.

La Rel. III. ricorda che il comma 1 novellato, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit*» Misura MIC3, investimento 4.2.1, del PNRR, riconosce agli operatori turistico-ricettivi (alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici) un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi indicati nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021 e realizzati dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e (per effetto del presente provvedimento) fino al 31 ottobre 2025.

Ricorda altresì che il comma 2 novellato prevede che ai medesimi soggetti sopra individuati sia riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi, di seguito descritti, realizzati dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e (per effetto del presente provvedimento) fino al 31 ottobre 2025, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario:

- a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

- b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) interventi edilizi, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- e) interventi di digitalizzazione.

La misura è finalizzata, pertanto, a prorogare il termine ultimo per la conclusione degli interventi sopra descritti, in modo da realizzare un potenziamento dell'offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese e consentendo un adeguato sviluppo economico del settore.

A tale proposito si rappresenta che, ad esito della definizione delle istruttorie sulle domande pervenute, sono state ammessi al contributo, al netto delle rinunce, 3.611 beneficiari. Di questi 1.632 hanno concluso gli interventi. Per 873 tale conclusione è attesa, anche sulla base delle interlocuzioni intercorse fra gli stessi e il soggetto gestore, entro il mese di dicembre 2024, mentre, in relazione ai restanti 1.106 beneficiari il rispetto del termine previsto dall'attuale formulazione dei commi 1 e 2 non appare ragionevolmente prevedibile. La modifica mira quindi a prevenire il rischio che i relativi beneficiari decadano dal contributo frustrando le finalità incentivanti cui il provvedimento è preposto, rendendo vana la corposa attività istruttoria già svolta dal soggetto gestore.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ricordato che le agevolazioni in esame, secondo il disposto del comma 10, richiamato dalla RT, sono concesse, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa indicato, andrebbe soltanto confermato che non si determinino effetti divergenti rispetto a quelli già scontati sui saldi a legislazione vigente per effetto della proroga dei contributi alla fine di ottobre 2025.

Articolo 14, comma 2

(Proroga semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)

La norma proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

La RT afferma che la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di alcuni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, avendo carattere ordinamentale, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 14, comma 3

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

Il comma 3, novellando l'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare – a determinate condizioni – contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a 24 mesi.

La RT sottolinea il carattere ordinamentale della disposizione, che non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15

(Proroga di termini in materia di sport)

Il comma 1 rinvia dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche.

Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2027 la previsione per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione del compendio sito in Roma, denominato «Città dello sport». Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale, in materia di partenariato pubblico-privato delle pubbliche amministrazioni, e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalità di riqualificazione e riconversione del compendio, l'Agenzia, d'intesa con i predetti enti territoriali può utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.

La RT, in merito al comma 1, afferma che l'intervento – già oggetto di proroga legislativa ad opera dell'articolo 16, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, e dell'articolo

2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2024, n. 106 – si rende necessario in quanto è in esame in Parlamento un provvedimento che reca una disciplina più ampia di quella oggetto del presente intervento, approvato in prima lettura presso la Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica (AS 1120, recante "Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive"), al fine di rispettare i tempi dei relativi lavori parlamentari, che inevitabilmente potranno produrvi effetto. La norma, in ragione della sua natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 2, la RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. L'Agenzia del demanio svolge le attività nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dalla convenzione di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché avvalendosi della Struttura per la progettazione per le progettualità da sviluppare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al comma 1, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, come sottolineato anche dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda la realizzazione della Città dello Sport in Roma, si ricorda che il decreto-legge n. 13/2023 ha previsto all'articolo 31, comma 5, che per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo e oggetto della proroga in esame resta ferma la quota di finanziamento a carico dell'articolo 1, comma 420, della legge di bilancio 2022²³ e ha autorizzato l'Agenzia del demanio a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.

Nel corso dell'esame parlamentare²⁴, in relazione al citato comma 5, il Governo ha confermato che dalla predetta rimodulazione non derivano effetti finanziari diversi

²³ La legge 30 dicembre 2021 n. 234, all'articolo 1, comma 420, ha previsto uno stanziamento di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026 in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

²⁴ Cfr. Appunto Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo – economia, 21 marzo 2023. Il Governo affermava inoltre che l'Agenzia del demanio prevede di far fronte agli interventi di competenza di cui all'art. 31, con le risorse residue già stanziati dall'art. 1, comma 559, della legge di bilancio 2021 sul capitolo 7754 e da quelle messe a disposizione dalla legge di bilancio 2023 sul capitolo 7759 e non necessarie per l'attuazione dei programmi già predisposti dall'Agenzia (circa 80 milioni di euro). Più in particolare, l'intervento di "Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport" è attualmente quantificato in 50 milioni di euro, rimodulabili, fino all'importo massimo di 70 milioni di euro previsto dalla norma, per sopperire a una eventuale diversa quantificazione in sede di stanziamento dei predetti fondi Giubileo e garantire, quindi, la totale copertura degli interventi di che trattasi. Gli interventi in questione, per i quali è stata già valutata la capacità operativa dell'Agenzia rispetto alle risorse strumentali e umane disponibili,

rispetto a quelli scontati nei tendenziali. Ha riportato il seguente cronoprogramma finanziario dell’Agenzia in relazione all’intervento:

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
70,00	0,00	13,00	50,00	7,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
20,00	0,00	4,00	14,00	2,00	0,00

Alla luce della nuova norma ora disposta, andrebbe acquisita analogo conferma in merito all’assenza di effetti finanziari divergenti rispetto a quelli previsti, in particolare alla luce della proroga fino al 2027 e dunque oltre il termine inizialmente previsto.

Articolo 16

(Termine concernente l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

Il comma 1 prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l’attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 precisa che per tali attività il citato Dipartimento si avvale del personale e delle risorse già destinate alla segreteria tecnica istituita dalla legge di bilancio del 2023 nell’ambito della Cabina di regia per la determinazione dei LEP.

La RT afferma che il comma 1, al fine di dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, che ha dichiarato l’incostituzionalità – tra le altre – delle disposizioni che istituiscono e organizzano la segreteria tecnica per la definizione dei LEP (art. 1, commi 799 e 800 della legge n. 197 del 2022), prevede che le attività istruttorie finalizzate alla determinazione dei LEP, e dei relativi costi e fabbisogni standard, siano svolte presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri dal medesimo personale che sino alla sentenza della Corte ha operato nell’ambito della segreteria tecnica istituita dall’art. 1, comma 799, della citata legge. Per la RT, la disposizione, intervenendo sulle funzioni, non incide dunque sul contingente di personale (che resta immutato), né sulla struttura organizzativa, né sulle risorse che risultano già stanziare per lo svolgimento delle attività in base all’articolo 1, commi 798 e 800, della legge di bilancio 2023 e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

saranno inseriti nei Piani degli investimenti 2023, 2024 e 2025, sottoposti all’approvazione annuale da parte del MEF.”

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e che la norma non incide sul contingente di personale, né sulla struttura organizzativa, né sulle risorse che risultano già stanziare per lo svolgimento delle attività istruttorie per la determinazione dei LEP, in base all'articolo 1, commi 798 e 800, della legge di bilancio 2023²⁵, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 17 ***(Proroga di termini in materia di editoria)***

L'articolo proroga tre misure agevolative nell'ambito del regime ordinario di concessione di contributi in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici. Si tratta delle misure:

- di cui al comma 3 dell'articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020 che prevede una riduzione, dal 30 al 25 per cento per le testate locali, e dal 20 al 15 per cento per le testate nazionali, della percentuale di copie vendute sul totale di quelle distribuite che costituisce requisito necessario per poter ricevere i contributi diretti concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici;
- di cui al comma 5 dell'articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020 che prevede che qualora dall'applicazione dei criteri ordinariamente previsti per il calcolo del contributo (ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2017²⁶), derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno;
- di cui al comma 4 dell'articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020, che prevede che i costi regolarmente rendicontati nel prospetto sottoposto a certificazione possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati, e che è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

La disposizione in commento ne proroga l'applicabilità per un ulteriore biennio, e cioè relativamente agli anni di contribuzione 2025 e 2026 per quanto concerne le misure di cui ai commi 3 e 5 e con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025 per quanto concerne la misura di cui al comma 4. La norma specifica che, in caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta fermo che agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale

La RT assicura che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi, da un lato, di proroghe di disposizioni in materia di requisiti di accesso ai contributi e di rendicontazione dei costi sostenuti, dall'altro, di

²⁵ Si ricorda che il comma 800 dell'articolo 1 citato ha autorizzato la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

²⁶ Ai sensi del citato articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute.

disposizioni che trovano copertura a valere sulle risorse assegnate annualmente al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le specifiche finalità del sostegno all'editoria.

In ogni caso, sottolinea che ove le risorse stanziare non dovessero risultare sufficienti, è espressamente previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70²⁷, che agli aventi titolo spettino i contributi mediante riparto proporzionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in considerazione degli elementi forniti dalla RT a conferma della neutralità della proroga per il 2025 ed il 2026 del regime ordinario di concessione di contributi editoriali, nelle more dell'emanazione del Regolamento per la ridefinizione ed integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi diretti, previsto dall'articolo 1, comma 316, della legge di bilancio 2024, volto a razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, non ci sono osservazioni.

Articolo 18

(Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge n. 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI - Agenzia informazioni e sicurezza interna, AISE - Agenzia informazioni e sicurezza esterna e DIS - Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). Fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato, previa autorizzazione, a porre in essere condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità. A tal fine, si novella l'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7.

²⁷ In particolare, le proroghe riguardano: l'abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite che, con il provvedimento, è prorogato anche per le annualità 2025 e 2026; il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo che, con il provvedimento, è prorogato anche per le annualità 2024 e 2025; l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" (secondo cui il contributo calcolato per l'anno di riferimento è parificato a quello percepito per l'anno 2019 ove quest'ultimo risulti di importo superiore), che, con il provvedimento, sono prorogate anche per le annualità 2025 e 2026.

Il comma 2 novella il comma *2-bis* dell'articolo 4 del D.L. n. 144/2005 – recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale – prorogando di 6 mesi (dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio – anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) – può richiedere che i direttori dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell'AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a svolgere colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Tale facoltà è stata introdotta, in via transitoria (inizialmente fino al 31 gennaio 2016), dall'articolo 6 del D.L. n. 7/2015.

La RT evidenzia che il comma 1 proroga fino al 30 giugno 2025 le disposizioni recate dall'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza.

Il comma 2 proroga fino al 30 giugno 2025 le disposizioni recate dall'articolo 4, comma *2-bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati.

Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, di natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme e considerato che alle stesse non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, anche con riferimento alle precedenti disposizioni di proroga²⁸, nulla da osservare.

Articolo 19

(Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura)

La norma estende, a regime, l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* contenute nell'art. 8-ter, commi 1 e *2-bis*, del decreto-legge n. 27 del 2019.

La RT afferma che la norma rende l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, di cui all'art. 8-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 a regime.

Ci si riferisce alla possibilità per il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dal

²⁸ Nota di lettura n. 129, pagina 161.

batterio previa comunicazione alla regione, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento, in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività, nonché in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica ed alle procedure valutative ambientali.

Con riferimento alla zona infetta la RT specifica che la stessa non può essere definita in norma in quanto la delimitazione della stessa, ad opera del servizio fitosanitario nazionale, subisce modifiche sulla base dell'evoluzione della diffusione del batterio.

Per la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il contenuto ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 20

(Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea)

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2025 la vigenza delle disposizioni del d.P.C.M. 28 marzo 2022, con cui è stata data attuazione, sul piano del diritto interno, alla prima decisione di esecuzione (UE) 2022/382 sulla concessione della protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. Autorizza inoltre la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, in scadenza al 31 dicembre 2024.

Il comma 2 prevede che entro il 31 gennaio 2025 si provveda a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine del 31 dicembre 2025, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere. Lo strumento a tal fine individuato è quello di ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il medesimo comma dispone, inoltre, che con le menzionate ordinanze si provveda a:

- corrispondere un contributo *una tantum*, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonché l'anticipazione in favore degli enti capofila delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, per un importo pari al 50 per cento dell'onere massimo complessivo stimato (lettera a);
- stabilire, per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025, la cessazione del riconoscimento del contributo di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale per un massimo di 60.000 unità, introdotto dal decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31, co. 1, lett. b)) (lettera b);
- regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione, a cura delle prefetture, delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 872 del 2022 (lettera c);

- regolare l'assegnazione alle amministrazioni ordinariamente competenti, cui sono trasferite le misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-*bis* del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 e destinare, per l'anno 2025, le risorse eventualmente eccedenti all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (lettera d).

Il comma 3 prevede che le ordinanze di cui sopra possono disporre in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di accoglienza per migranti previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 142 del 2015 e adottato con decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2024. Resta fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si stabilisce, inoltre che, ove compatibili, trovano applicazione le altre deroghe previste dagli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con i quali, rispettivamente, sono state dettate misure per accelerare le procedure di attivazione dei posti in accoglienza dei profughi nell'ambito del SAI e sono state individuate le deroghe normative ammesse per la realizzazione delle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione in fuga dall'Ucraina da parte dei commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli eventuali soggetti attuatori.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.

La RT sul comma 1 afferma che stabilisce la prosecuzione sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni del d.P.C.M. del 28 marzo 2022 recante misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, nonché delle attività di accoglienza dei profughi ucraini nell'ambito dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione (cosiddetti progetti SAI) già in essere e attualmente in scadenza a fine anno.

Il comma 2 prevede che, con una o più ordinanze del capo del dipartimento della protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025, è regolato il progressivo consolidamento e trasferimento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Conferma, inoltre, che, con le medesime ordinanze, si provvede a: 1) corrispondere un contributo *una tantum*, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonché l'anticipazione in favore degli enti capofila delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, per un importo pari al 50 per cento dell'onere massimo complessivo stimato; 2) stabilire la cessazione del riconoscimento del contributo di sostentamento (COS) di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025; 3) regolare, in

via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione, a cura delle prefetture, delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 872 del 2022; 4) regolare l'assegnazione alle amministrazioni ordinariamente competenti, cui sono trasferite le misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-*bis* del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191; 5) destinare, per l'anno 2025, le risorse eventualmente eccedenti all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Il comma 3 dispone che le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2015, mantenendo fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Prevede, inoltre, che si applicano, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

Quanto al comma 4, esso stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.

Conclude assicurando che, per quanto sopra indicato, l'articolo in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva in generale che la RT si limita ad affermare che l'articolo in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza tuttavia supportare tale affermazione con l'illustrazione delle risorse disponibili a tal fine. Sarebbe pertanto utile integrare la RT con dati ed elementi idonei a comprovare la

sostenibilità dell'articolo, come del resto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Nello specifico, quanto all'estensione di efficacia del dpcm del 28 marzo 2022 prevista dal comma 1, si ricorda che il dpcm citato dalla norma aveva previsto oneri pari a complessivi euro 2.427.740 per ciascuno degli anni 2022 e 2023²⁹.

Quanto alla prosecuzione dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione disposta dal medesimo comma 1, si ricorda che l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416/1989 dà facoltà agli enti locali di accogliere nell'ambito dei servizi di accoglienza, nei limiti dei posti disponibili, i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale. Il Ministero dell'interno tramite il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nei limiti delle risorse disponibili, finanzia i progetti presentati dagli enti locali. Si ricorda altresì che per la prosecuzione nel 2024 dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione, il decreto-legge n. 19 del 2024 (articolo 9, comma 5) ha incrementato il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per l'anno 2024, di 26 milioni di euro. Andrebbe quindi fornita una stima degli oneri per la prosecuzione di tali progetti, con dati sulla platea e il costo medio ipotizzato, da raffrontare con lo stanziamento disponibile sul predetto Fondo.

Va poi osservato che in attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo in esame è già stata adottata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1123 del 29 dicembre 2024³⁰. L'articolo 6 dell'ordinanza provvede alla copertura, tra l'altro, dei progetti del sistema di accoglienza e protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416/1989 citato, prevedendo 125 milioni di euro in favore del Ministero dell'interno.

Andrebbero acquisiti ulteriori elementi informativi anche in merito alla lettera a) del comma 2, atteso che la norma prevede espressamente la corresponsione di un contributo *una tantum* ai rifugiati a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica. A tale proposito la citata ordinanza n.1123 prevede un contributo di 250 euro a persona *una tantum*, con copertura a valere delle risorse già stanziato³¹. Andrebbero pertanto illustrati i dati, i parametri e

²⁹ Cfr. articolo 8 del dpcm 28/03/2022, Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 2022, n. 89.

³⁰ Cfr. Capo del Dipartimento della protezione civile – Ordinanza 29/12/2024, n. 1123, Disposizioni urgenti di protezione civile per regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2025, n. 2.

³¹ L'articolo 2 dell'ordinanza prevede per coloro che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica oltre il 31 gennaio 2025, la possibilità di chiedere, entro tale data, la concessione di un contributo *una tantum*, pari a 250 euro a persona. In caso di nucleo familiare superiore a 3 persone, si prevede una decurtazione del 20%. In caso di nucleo familiare superiore a 5 persone si prevede una decurtazione del 30%. In ogni caso, per nucleo familiare, è previsto un tetto massimo di 1.200 euro. Alla copertura degli oneri si provvede nel limite delle risorse finanziarie già stanziato a tale fine e già trasferite, alla data del decreto-legge n. 202/2024, al soggetto finanziario individuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022.

le ipotesi da considerarsi per la stima della spesa riferibile al nuovo onere, al fine di poter effettuare una valutazione del grado di effettiva adeguatezza delle risorse già previste dalla legislazione vigente.

Il comma 2, lettera b), prevede il riconoscimento del contributo di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari di permessi di soggiorno per la protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025. L'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 2022 aveva previsto un contributo pari a 300 euro mensili *pro capite* per la durata massima di tre mesi, e in presenza di minori era riconosciuto un contributo addizionale per ciascun figlio di 150 euro mensili. Successivamente, il comma 392 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 ne aveva disposto la prosecuzione fino al 31 dicembre 2024³². Poiché l'ultima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1123 del 2024 (articolo 7) ha riconosciuto il contributo nella medesima misura già prevista dal 2022 e ha previsto la copertura degli oneri nel limite delle risorse finanziarie già stanziata a tale fine, andrebbe confermato che vi siano risorse sufficienti anche per fare fronte agli ultimi beneficiari, fornendone una stima.

Inoltre, posto che il comma 4 prevede l'autorizzazione a variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2, sarebbe opportuno fornire specifiche indicazioni in merito alle risorse ancora disponibili per le finalità in esame sul bilancio della presidenza del Consiglio e agli stati di previsione interessati, in relazione al subentro delle relative Amministrazioni a cui vengono trasferite le competenze in tema di misure di accoglienza e sostegno.

A tale proposito si ricorda che la citata ordinanza n.1123 citata prevede:

- il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse pari a 125 milioni di euro, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno (articolo 6);
- il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse pari a 114 milioni di euro, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva riassegnazione al Ministero della salute (articolo 8).

Articolo 21, commi 1 e 2

(Disposizioni in materia di certificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea)

Il comma 1 abroga i commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012. Si tratta delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive

³² A tale proposito la RT annessa all'A.C. 1627 affermava che “la misura non necessita di un ulteriore stanziamento, essendo già disponibili sul conto di servizio aperto presso Poste Italiane S.p.A. le risorse necessarie per la sua prosecuzione nel 2024”.

(le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Il comma 2 dispone che conseguentemente all'abrogazione disposta al comma 1:

- a) per effetto del comma 4-*bis* ora abrogato, operi la 'reviviscenza' dell'articolo 3, comma 2, del Testo unico sulla documentazione amministrativa recato dal d.P.R. n. 445 del 2000 che fa salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;
- b) a seguito della abrogazione del comma 4-*ter* si provvede al ripristino dell'articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999 (regolamento attuativo del Testo unico dell'immigrazione) che fa salve le disposizioni del Testo unico dell'immigrazione e del suo regolamento attuativo che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

La RT si limita ad evidenzia che le disposizioni intervengono a regime, senza proseguire con un'ulteriore proroga, abrogando la disciplina che amplia la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia.

Assicura che le stese rivestono natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Rel. III. chiarisce che l'efficacia delle previsioni in esame era subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.

Tuttavia, il percorso di implementazione informatica si è dimostrato sin da subito tecnicamente molto complesso specie in considerazione del fatto che non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (*ex plurimis*, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.

Tali interventi di adeguamento tecnologico hanno quindi determinato la necessità di prorogare più volte il termine inizialmente previsto per il completamento, da ultimo con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha fissato il termine del "31 dicembre 2024" per l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5/2012.

Allo stato attuale, pertanto, permanendo le difficoltà tecniche sopra descritte, si impone la necessità di provvedere all'abrogazione della disciplina in esame dal momento che, in assenza di proroga, gli uffici competenti in materia di immigrazione delle Questure, ai fini del rinnovo dei permessi di soggiorno, si troverebbero nella necessità di dover procedere alle opportune verifiche mediante scambio di corrispondenze con le articolazioni territoriali delle altre amministrazioni coinvolte

circa gli stati e le situazioni o condizioni autocertificate con dichiarazione dello straniero con conseguente notevole allungamento dei tempi di rilascio dei titoli di soggiorno in questione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la natura ordinamentale delle norme in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 21, comma 3

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni)

Il comma 3 abroga i commi 31-ter e 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, che sanciscono l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.

La RT afferma che con la presente disposizione si interviene a regime, senza proseguire con un'ulteriore proroga, abrogando i commi 31-ter e 31-quater dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, che sanciscono l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni. Secondo la RT, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma e che alla disposizione originaria, oggetto della presente abrogazione, non erano stati associati effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 21, commi 4 e 5

(Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza)

Il comma 4 abroga l'articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 (che ha previsto la sanzione pecuniaria di 100 euro per inosservanza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2 a carico degli ultra50enni e dei soggetti rientranti nelle categorie di lavoratori per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa era già stato subordinato all'effettuazione della vaccinazione).

Il comma 5 dispone che i procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, non ancora conclusi, sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente scarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT afferma che l'abrogazione dell'articolo 4-*sexies* non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione della presenza della disposizione che precisa che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate per le sanzioni pecuniarie, in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (20/2578/00), come previsto dall'articolo 4-*sexies*, comma 8, del citato decreto-legge n. 44 del 2021.

La Rel. III. chiarisce che, dalla lettura delle norme relative all'istituzione dell'obbligo vaccinale per le categorie di soggetti obbligati e del conseguente procedimento sanzionatorio per l'irrogazione della sanzione pecuniaria, nonché dal complesso delle strategie poste in atto dal Governo per contrastare la diffusione del COVID-19 e alle relative conseguenze sulla salute dei singoli e sulla funzionalità del Servizio sanitario nazionale, si evince come la finalità perseguita mediante l'introduzione dell'obbligo vaccinale *de quo* sia stata quella di superare l'eventuale esitazione vaccinale, inducendo alla vaccinazione il maggior numero di persone appartenenti alle categorie più a rischio e alla fascia di età in cui è più alto il rischio di sviluppare la malattia in forma severa, nonché di subire conseguenze gravi, dunque di incrementare la copertura vaccinale anti-SARS-CoV2, obiettivo che è stato in parte raggiunto già nel primo semestre dell'anno 2022. Ad oggi la suddetta finalità non può ritenersi più attuale. Infatti, gli elevati numeri della campagna vaccinale, la cessazione dello stato di emergenza e la marginalità degli effetti gravi conseguenti alla malattia e anche l'ultima proroga della sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2024, disposta con il decreto-legge n. 215 del 2023, che ha modificato l'articolo 7, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2022 non rendono più attuale la sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo vaccinale, secondo l'intenzione del legislatore, che ne aveva giustificato la sua introduzione più di tre anni fa. A ben vedere, infatti, le sanzioni amministrative, a differenza delle pene, non si pongono come strumento di difesa dei beni giuridici essenziali del sistema, ma costituiscono "un momento ed un mezzo per la cura dei concreti interessi pubblici affidati all'Amministrazione", come affermato nella sentenza n. 447 del 1988 della Corte Costituzionale, nella quale si legge anche che "La deterrenza di una sanzione, infatti, non è l'unico modo con il quale può assicurarsi l'efficienza di un comando amministrativo: comunque tale deterrenza è male invocata per le sanzioni di modico valore ed è inadeguata allo scopo nei casi di difficile esigibilità del credito, vale a dire di verificata incapacità del debitore di adempiere la relativa obbligazione o addirittura di inettitudine del suo patrimonio ad essere utilmente aggredito *in executivis*". Alla luce di tali principi, dunque, appare chiaro che una eventuale ripresa dei procedimenti sanzionatori, al termine dell'attuale periodo di sospensione, previsto per il 31 dicembre 2024, non costituirebbe più un momento e un mezzo per la cura di interessi concreti e attuali affidati all'amministrazione, e richiederebbe anche degli stanziamenti per il mantenimento in funzione della Piattaforma nazionale – DGC (PN-DGC), che consente la gestione automatizzata dell'intero processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, pari a circa 1,2

milioni di euro annui. Inoltre, per gestire circa 115 mila e-mail pervenute all'indirizzo di posta elettronica "obbligovaccinale@sanita.it", il Ministero della salute si è dovuto dotare della Piattaforma Salerforce che richiede un costo di licenza di circa 60.000 euro annui e un costo di gestione di circa 30.000 euro.

Inoltre, alla ripresa delle attività per l'irrogazione delle sanzioni, il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 4-*sexies* del citato decreto-legge n. 44 del 2021 – e il conseguente prevedibile contenzioso che ne potrà derivare – oltre che nei confronti degli altri soggetti con età uguale o superiore a 50 anni, che non sono stati ancora destinatari della sanzione, coinvolgerà anche gli altri soggetti obbligati alla vaccinazione con età inferiore ai 50 anni, ed in particolare gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4), i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-*bis*), personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all'interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (art. 4-*ter*), personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (art. 4-*ter.1*), personale docente ed educativo della scuola (art. 4-*ter.2*).

Si abbia riguardo al fatto che, allo stato, la disposta sospensione normativa delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021 non ha sospeso i termini processuali per la proposizione al Giudice di Pace delle opposizioni avverso le sanzioni amministrative già irrogate e, pertanto, attualmente si sta procedendo alla gestione del relativo contenzioso, inviando alle Avvocature distrettuali dello Stato, territorialmente competenti, le relazioni sui ricorsi finora comunicati al Ministero della Salute, che a fine giugno 2024 erano pari a 1.535 ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa, di cui 898 già decisi con sentenza di primo grado, che vede soccombente l'amministrazione in circa l'80% dei casi (712 sentenze di accoglimento e 186 sentenza di rigetto) e, in alcuni giudizi, anche con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, con conseguenti ulteriori oneri economici per lo Stato. In alcuni casi le sentenze di primo grado sono state impugnate e attualmente è pendente anche un giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.

Pertanto la scelta legislativa in esame trova una sua ragionevolezza non solo sotto il profilo del mutato contesto, ma anche sotto il profilo degli oneri e dei costi del procedimento sanzionatorio e del contenzioso in essere.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Rel. Ill. circa l'attuale andamento del contenzioso (che ovviamente si espanderebbe per effetto dei dati riportati, favorevoli ai soggetti sanzionati, qualora si procedesse ad irrogare e riscuotere le sanzioni), si

ricorda che, *ab origine*, il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie non era stato quantificato, stante la sua aleatorietà e l'obiettivo difficoltà di stima *ex ante*.

Tuttavia, si segnala che dai rendiconti 2022 e 2023 del bilancio dello Stato, con riferimento al capitolo (2578) dello stato di previsione dell'entrata destinato specificamente all'introito delle sanzioni per violazione dell'obbligo vaccinale in esame, si evince in realtà che erano previsti introiti per circa 77 milioni di euro, con versamenti effettuati pari a circa 5,5 milioni di euro (pari a poco più del 7% del gettito teorico).

Un ulteriore elemento che di per sé indurrebbe a propendere per la neutralità finanziaria della presente abrogazione consiste nel fatto che delle eventuali entrate in questione era prevista la riassegnazione alla spesa. Infatti, il comma 8 dell'articolo 4-*sexies* ora abrogato (introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2022) stabiliva che le entrate derivanti dal comma 1 dovessero essere periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020 (dedicata all'emergenza Covid-19).

Tuttavia, atteso che a carico di tale contabilità speciale non sono verosimilmente più impegnate o erogate spese, le somme in questione sarebbero infine state destinate ad andare in economia, con conseguente miglioramento dei saldi rispetto ai tendenziali.

Nel complesso, la neutralità finanziaria della norma può comunque essere riscontrata, considerando l'andamento del contenzioso e il fatto che le entrate da sanzioni non sono scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov. 2024

[Nota di lettura n. 205](#)

A.S. 1297: "Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze"

"

[Nota di lettura n. 206](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (**Atto del Governo n. 227**)

"

[Nota di lettura n. 207](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (**Atto del Governo n. 226**)

Dic. 2024

[Nota di lettura n. 208](#)

A.S. 1310: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 209](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (**Atto del Governo n. 234**)

"

[Nota di lettura n. 210](#)

A.S. 1318: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 211](#)

A.S. 1315: "Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia)

"

[Nota di lettura n. 212](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (**Atto del Governo n. 237**)

"

[Nota di lettura n. 213](#)

A.S. 1323: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 214](#)

A.S. 1330: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Gen. 2025

[Nota di lettura n. 215](#)

A.S. 1294: "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (Approvato dalla Camera dei deputati)